

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 438<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 29 MARZO 1971

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domande . . . . . Pag. 22306

##### COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

Variazioni nella composizione . . . . . 22303

CONGEDI . . . . . 22303

##### CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze . . . . . 22307

##### CORTE DEI CONTI

Relazioni sulla gestione finanziaria di enti . 22307

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 22304

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 22306

Autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1426, 1428, 1443, 1444, 1510, 1612:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 22336  
CALEFFI . . . . . 22336

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 22304

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente . . . . . 22305

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente . . . . . 22304

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente . . . . . 22305

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . 22305

Modificazioni apportate da Consigli regionali agli Statuti allegati ai disegni di legge nn. 1428, 1443, 1612, 1510, 1426 . . . . . 22304

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 274:

PRESIDENTE . . . . . 22308  
TOMASSINI . . . . . 22307

438ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 MARZO 1971

Presentazione di relazioni . . . . . Pag. 22306  
 Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . 22303

**Discussione e approvazione:**

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » (1623)  
 (Approvato dalla Camera dei deputati):

BARRA, *relatore* . . . . . 22334  
 \* BRUSASCA . . . . . 22331, 22338  
 D'ANDREA . . . . . 22327  
 FERRONI . . . . . 22321  
 ILLUMINATI . . . . . 22314  
 NENCIONI . . . . . 22317  
 NICOLAZZI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 22336, 22338  
 \* OSSICINI . . . . . 22311  
 PERRINO . . . . . 22309

\* PINTO . . . . . Pag. 22328  
 PREZIOSI . . . . . 22319

**GIUNTA CONSULTIVA PER IL MEZZO-GIORNO**

Variazioni nella composizione . . . . . 22303

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 22348, 22349, 22350  
 Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . . 22348  
 Annunzio di ritiro di interrogazioni . . . 22361

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**TORELLI**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 marzo.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE**. Hanno chiesto congedo i senatori: Cuccu per giorni 1, Gianquinto per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

### Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni

**PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681, il senatore Cavalli in sostituzione del senatore Rossi dimissionario.

### Annunzio di variazioni nella composizione della Giunta consultiva per il Mezzogiorno

**PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, le Isole e le aree depresse del Centro-Nord i senatori De Vito, Scardaccione e Abenante in sostituzione, rispettivamente, del se-

natore Attaguile, membro del Governo, e dei senatori Jannuzzi Onofrio e Bertoli, deceduti.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE**. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

**GRONCHI** ed altri. — « Interpretazione dell'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica » (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (559-B);

**Deputati DE' COCCI** e **PREARO**. — « Modifica alla legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofruticoli ed agrumari » (1629);

« Erogazione di un contributo straordinario dello Stato per le ferrovie Circumflegrea e Cumana » (1631);

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1970 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie e per compensi di intensificazione » (1632);

**Deputato IANNIELLO**. — « Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, numero 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico » (1635);

« Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziati nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 » (1636);

Deputati SCALIA ed altri. — « Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » (1637).

#### **Annuncio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

**GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI e CHIARIELLO**. — « Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (1638).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro delle finanze:*

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza » (1630);

*dal Ministro del tesoro:*

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 » (1634);

*dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile:*

« Aggiornamento della legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione » (1633).

#### **Annuncio di modificazioni apportate a Statuti allegati a disegni di legge da Consigli regionali**

**P R E S I D E N T E**. Avverto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprie lettere in data 23, 25, 27 e 29 marzo 1971, ha comunicato ulteriori modificazioni apportate dai Consigli delle Regioni Piemonte, Umbria, Molise, Marche e Lazio ai testi degli Statuti, allegati ai disegni di legge nn. 1428, 1443, 1612, 1510 e 1426.

Le lettere suddette sono state trasmesse alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

#### **Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario » (1595), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

#### **Annuncio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente**

**P R E S I D E N T E**. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):*

**SPAGNOLLI ed altri**. — « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari,

allegato al decreto medesimo » (1522), previo parere della 5ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

« Istituzione di una seconda università statale in Roma » (1596), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

« Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e su mezzi di trasporto pubblico » (1601), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Norme sull'ordinamento scolastico » (1567), già deferito a detta Commissione in sede redigente.

**Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

**AVEZZANO Comes ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (387);

**BERTONE ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (402);

**NENCIONI ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (507);

**MASCIALE ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (535);

**BORSARI ed altri**. — « Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette e indirette » (915);

**SCHIETROMA**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (945);

**NENCIONI ed altri**. — « Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (963);

**BERGAMASCO ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1064);

**SEGNANA ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra » (1205);

**BERNARDINETTI ed altri**. — « Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette » (1276).

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione per-

manente (Istruzione pubblica e belle arti), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

ABENANTE ed altri. — « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » (1206);

Deputato LEZZI. — « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (1241);

VERONESI ed altri. — « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, numero 571, recante istituzione delle cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1374);

SPIGAROLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 366, concernente istituzione di cattedre, non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571 » (1468);

« Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424), e conseguentemente anche il disegno di legge: SPIGAROLI ed altri. — « Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 859, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado » (99), già deferito alla stessa Commissione in sede referente, le è deferito in sede deliberante.

Comunico infine che, su richiesta unanime dei componenti la 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), il seguente disegno di legge, già deferito a detta Commissione in sede referente, le è deferito in sede deliberante:

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59,

e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade e la viabilità comunale e provinciale » (783-B).

#### **Annunzio di presentazione di relazioni**

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), dal senatore Zaccari sul disegno di legge: « Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico » (1366);

a nome delle Commissioni permanenti riunite 1<sup>a</sup> (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) e 11<sup>a</sup> (Igiene e sanità), dal senatore Barra sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » (1623).

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta del 18 marzo 1971, la 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato » (746-B);

ANDÒ. — « Integrazioni e modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 516, concernente l'autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina » (1385);

CIPELLINI e ALBERTINI. — « Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (1458).

#### **Annunzio di trasmissione di domande di autorizzazioni a procedere in giudizio**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso

ie seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro i signori Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 41*);

contro il senatore LA PENNA, per concorso nel reato di omicidio colposo (articoli 589 e 113 del Codice penale) (*Doc. IV n. 42*);

contro il senatore BLOISE, per il reato continuato di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima parte e terzo ed ultimo capoverso, del Codice penale) (*Doc. IV, n. 43*);

contro il senatore BONATTI, per il reato di oltraggio pluriaggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte, del Codice penale) (*Doc. IV, n. 44*);

contro il senatore ORLANDI, per concorso nel reato di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica) e agli articoli 110 e 112, nn. 1 e 3, del Codice penale (*Doc. IV, n. 45*);

contro il senatore VOLGGER, per concorso nel reato di elargizione di denaro in periodo elettorale (articoli 110 e 112, nn. 1 e 2, del Codice penale, articolo 72 della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, e 3 agosto 1968, n. 19, e articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361) (*Doc. IV, n. 46*);

contro il senatore CATELLANI, per concorso del reato di peculato continuato e aggravato (articoli 81, capoverso, 110, 61, n. 7, e 314 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 47*);

contro l'onorevole TURCHI Luigi, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 48*).

#### **Annunzio di sentenze trasmesse dalla Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettere del 22 marzo 1971, ha trasmesso copia delle sentenze, depositate nella stessa data in Cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado (Sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971) (*Doc. VII, n. 115*);

dell'articolo 28 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perchè non posti in condizione di intervenire (Sentenza n. 55 dell'11 marzo 1971) (*Doc. VII, n. 116*).

I predetti documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

#### **Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR), per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV, n. 65*) e dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV, n. 82*).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

#### **Per l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 274**

**T O M A S S I N I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T O M A S S I N I .** Vorrei sollecitare l'esame di un disegno di legge che la Commissione competente non ha esaminato nei termini previsti.

Ricordo, signor Presidente, che recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 528 del codice penale, che vietava la pubblicità e la propaganda dei mezzi anticoncezionali. La stessa Corte costituzionale ha anche stabilito che spetta al legislatore la regolamentazione dell'uso della pillola. Ho letto sulla stampa una dichiarazione del Ministro della sanità, il quale si rammarica che ancora una volta sia stata la magistratura a decidere la soppressione di una norma del codice penale, sopravanzando così il Parlamento.

Ebbene, signor Presidente, debbo ricordare che il mio Gruppo fin dal 22 ottobre 1968 presentò un disegno di legge che porta il numero 274, col titolo: « Istituzione di corsi di addestramento e di centri di consulenza e di assistenza nelle tecniche antifecondative ». Il disegno di legge fu deferito il 13 novembre 1968 alle Commissioni 2ª e 11ª riunite in sede referente, previo parere della 5ª Commissione. Il 18 febbraio 1969 la 5ª Commissione espresse parere contrario, perchè non si prevedeva la spesa riguardante l'istituzione dei centri di addestramento e di consulenza.

Poichè a norma dell'articolo 32 del Regolamento sono decorsi ampiamente i termini perchè la Commissione esaminasse il disegno di legge presentato dal mio Gruppo, chiedo, signor Presidente, che il provvedimento venga in discussione in Aula, indipendentemente dalla relazione e dall'esame della Commissione, soprattutto perchè con la soppressione dell'articolo 528 si è creato indubbiamente un vuoto; non basta infatti sopprimere la norma che vieta la propaganda...

**P R E S I D E N T E .** Senatore Tomassini, non vorrà illustrarci ora tutto il provvedimento!

**T O M A S S I N I .** Voglio giustificare le ragioni della mia richiesta. La soppressione

dell'articolo 528 non risolve il problema, perchè se vogliamo veramente fare in modo che la pillola venga usata con un criterio medico, cioè che non venga indiscriminatamente richiesta al farmacista, è necessaria l'istituzione non solo di consultori, ma anche di centri di addestramento. Oggi, purtroppo, non abbiamo un personale adeguatamente qualificato per dare pareri e consigli a coloro che desiderano fare uso di antifecondativi. Ecco perchè chiedo che si disponga che il disegno di legge n. 274, presentato il 22 ottobre 1968 dal mio Gruppo, venga discusso immediatamente in Aula; sono convinto che con l'approvazione di esso, come mi auguro, si adempirà ad un voto generale dell'organizzazione mondiale di sanità, adeguando così la legislazione italiana a quella di altri e molteplici Paesi.

**P R E S I D E N T E .** La Presidenza si farà carico di interpellare i presidenti delle Commissioni competenti per l'eventualità che sia richiesta una proroga del termine per la presentazione della relazione...

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, il Regolamento parla di due mesi; sono passati due anni ed è ora che esso venga in Aula!

**P R E S I D E N T E .** ...in modo che, qualora non sorgano altri impedimenti, il disegno di legge sia portato in Aula.

**T O M A S S I N I .** Ma la Commissione ha ormai superato i termini per l'esame, perciò il provvedimento deve necessariamente venire in Aula. Non possiamo concedere ancora proroghe alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Tomassini, è obbligo della Presidenza di interpellare i presidenti delle Commissioni, il che farà senz'altro, dopodichè il disegno di legge, se non ci sono impedimenti, sarà portato all'esame dell'Assemblea.

**T O M A S S I N I .** Non ci sono impedimenti; è soltanto l'Aula che può decidere. Non voglio fare polemiche ma credo che, scaduto il termine...

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, lei ha già fatto presente alla Presidenza e al Senato il suo desiderio. . .

T O M A S S I N I . Non il mio desiderio ma un'esigenza generale: l'applicazione del Regolamento. . .

P R E S I D E N T E . La prego, senatore Tomassini. È prassi costante che la Presidenza interPELLI prima i presidenti delle Commissioni, il che sarà fatto. (*Interruzione del senatore Tomassini*). Senatore Tomassini le assicuro che il suo desiderio sarà soddisfatto, per quanto è possibile.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » (1623)  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili » già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Perrino. Ne ha facoltà.

P E R R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, consentitemi di fare alcune brevi considerazioni sull'argomento in esame, cioè sulla « Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili ». Quanti sono i mutilati e gli invalidi civili? È una domanda alla quale non è facile rispondere perchè gli elenchi, particolarmente per gli invalidi, si arricchiscono annualmente con un crescendo impressionante, vorrei dire veramente rossiniano.

In Commissione sono stati forniti alcuni dati che sottolineano come a fine 1970 il numero è raddoppiato rispetto al 1969: segno forse che le apposite commissioni sanitarie hanno lavorato insistentemente e più oculatamente, o segno piuttosto di bontà d'animo e di benevolenza nell'accertamento del giudizio?

Porto un'esperienza personale diretta che fa eco a quella di altri senatori che in Commissione congiunta, prima e undicesima, hanno sollevato lo stesso problema e le stesse preoccupazioni.

Agli effetti del collocamento si tende difatti ad avere il riconoscimento di invalido civile e ciò spiega l'affannosa ricerca di espedienti e di pressioni presso le apposite commissioni sanitarie, i cui giudizi talvolta non sono espressione di collegialità. Porto — ripeto — l'esperienza personale di chi, per essere assunto ad un determinato posto, avendo superato i limiti di età o comunque non rientrando nella categoria d'obbligo, nel giro di pochi giorni è riuscito ad ottenere il riconoscimento di invalido civile. Di questo passo, se non intervengono remore, non è azzardato dire che nel prossimo arco di anni la maggior parte degli italiani saranno considerati invalidi civili e si potrà in definitiva abolire il certificato di sana e robusta costituzione oggi richiesto per i concorsi. Di qui la necessità che la Commissione sanitaria provinciale, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, operi sicuramente in maniera collegiale e che i gradi di invalidità inferiore ad un certo limite siano sottoposti a più rigoroso accertamento.

Ciò premesso, va ricordato che il provvedimento in esame tanto auspicato ed atteso dalle categorie interessate, assicura la continuazione delle norme di cui alla legge n. 625 del 6 agosto 1966, con le modifiche ed integrazioni previste dalla legge 13 ottobre 1969, n. 743, e dalla legge 11 marzo 1970, n. 74, la cui efficacia è scaduta il 31 dicembre scorso; assicura altresì l'integrazione più avanzata delle norme anzidette. Trattasi in definitiva di una legge ponte che dovrà poi confluire nel più ampio settore della riforma sanitaria che dovrà realizzare l'auspicata sicurezza sociale.

La legge n. 625 richiamata rappresentò un valido strumento a favore degli invalidi civili, motulesi e neurolesi in particolare, ai fini del loro recupero, ma è stata in buona parte inoperante perchè non sono stati creati gli appositi istituti di ricovero che richiedono importanti e costose attrezzature.

La nuova legge prevede una spesa complessiva di circa 54 miliardi per la concessione della pensione — portata a 18.000 lire mensili per tredici mensilità — o dell'assegno mensile di assistenza di accompagnamento; per l'assistenza sanitaria, generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera; per il funzionamento delle Commissioni sanitarie; per gli esami e le ricerche cliniche e diagnostiche; per l'orientamento e la formazione professionale; per l'acquisto e il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie nonchè per l'istituzione di centri speciali di rieducazione.

A proposito della legge n. 625 dell'agosto 1966, che prevedeva uno stanziamento di 12 miliardi, sottolineavo che ai fini dell'assistenza agli infermi affetti da motulesione e da neurolesione, il Ministero della sanità aveva la facoltà di stipulare convenzioni con cliniche universitarie, ospedali, con associazioni nazionali mutilati e invalidi civili e con enti pubblici o privati che gestiscano centri di riabilitazione.

Poichè in Italia gli istituti di qualificazione esistenti sono appena sufficienti per l'assistenza agli invalidi del lavoro e di guerra, il Ministro della sanità, con circolare n. 34 del 20 febbraio 1967, invitò i medici provinciali a stimolare da parte degli enti locali — ospedali, istituti di riabilitazione, eccetera — l'istituzione di centri per l'assistenza sanitaria e specifica mirante alla riabilitazione degli invalidi civili motulesi e neurolesi. In esito a tali iniziative pervennero al suddetto Dicastero numerose istanze per l'istituzione di centri, ma tutti gli enti interessati chiedevano il concorso di sostanziali contributi ministeriali per la costruzione, la trasformazione dei centri esistenti e l'acquisto di attrezzature.

A parte l'osservazione ostativa della Corte dei conti per la quale il contributo non poteva essere concesso per nuove costruzioni non espressamente previste dalla legge,

il contributo stesso per l'istituzione e l'attrezzatura dei centri di riabilitazione finiva con l'essere così modesto da scoraggiare ogni iniziativa da parte degli enti locali, afflitti, come è noto, da gravi difficoltà economiche.

In sostanza si creava una situazione paradossale; da un lato si apprestava uno strumento valido a favore degli invalidi civili, motulesi e neurolesi, dall'altro non si poteva procedere ai ricoveri per la riabilitazione a causa della carenza di appositi istituti.

Potrebbe accadere qualcosa di simile con il decreto-legge in via di conversione ove si consideri che, a norma dell'articolo 4, il Ministro della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai 2 miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonchè di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Troppe incombenze su di un fondo che può essere anche inferiore ai due miliardi e che per giunta è facoltativo! E si potrebbe dire: *et diviserunt vestimenta mea*.

Sono dunque fondate le preoccupazioni che, almeno per quanto riguarda gli indispensabili nuovi centri di riabilitazione, i mezzi messi a disposizione siano tali da frustrare gli obiettivi ultimi della legge.

C'è — è vero — la positività della pensione, portata, come ho detto, a 18.000 lire e dell'assegno mensile di assistenza e di accompagnamento; c'è la positività dell'assistenza sanitaria e delle altre provvidenze indicate nel decreto-legge. C'è una nuova definizione dell'invalidità civile che consentirà di assistere numerosi gruppi finora esclusi da ogni assistenza a carico dello Stato: gli irregolari psichici, i miodistrofici, gli epilettici, gli emofiliaci eccetera; tutti elementi questi che postulano la conversione del provvedimento, che, ripetiamo, è vivamente atteso dalle categorie interessate.

Ma il problema degli istituti per la riabilitazione rimane aperto e bisogna decisamente orientarsi, per quanto possibile — ed è

certamente possibile, nei grossi agglomerati urbani — verso gli istituti diurni, con la possibilità cioè di rientro in famiglia a termine della giornata. E ciò non solo per i motivi economici relativi al costo-rette che hanno subito anche in questo settore, non solo per gli ospedali, una lievitazione notevole, ma anche, aggiungo, per non disperdere quel calore familiare che è alla base della formazione del giovane.

Per quanto invece riguarda la trasformazione e l'ampliamento degli istituti di riabilitazione bisognerebbe invece attingere ai fondi che annualmente il Ministero dei lavori pubblici — d'intesa con il Ministero della sanità — stanziava per costruzioni ospedaliere sulle ben note leggi 589 del 3 agosto 1949 e 574 del 30 maggio 1965.

Per quest'anno si preannuncia — almeno ce l'ha preannunciato il Ministro nell'11<sup>a</sup> Commissione — un disegno di legge d'iniziativa governativa che destina 3 miliardi e mezzo di contributi che consentono, col meccanismo delle leggi citate, di contrarre mutui per 80 miliardi di cui 60 per completamento di opere ospedaliere iniziate secondo il piano quinquennale 1966-70 e non ultimate per vari motivi tra cui quello relativo alla lievitazione dei prezzi e 20 miliardi per opere urgenti e straordinarie non meglio definite. E qui vorrei dire: i centri di riabilitazione in questione non sono opere urgenti e straordinarie?

A mio parere, la risposta è nettamente positiva. Ecco il perchè dell'invito pressante al Governo per far sì che il decreto-legge di cui ci occupiamo diventi veramente — vorrei dire interamente — operante consentendo a tanta parte degli invalidi civili di inserirsi, attraverso la riabilitazione e la qualificazione, nel processo produttivo della nazione.

Il problema perciò — come è stato affermato da un autorevole studioso — non è soltanto di monetizzazione come talvolta s'intende finalizzare; l'obiettivo più alto e più nobile rimane quello della riduzione direi dell'*handicap*, la partecipazione alla vita attiva, il minimo di isolamento ed il massimo di socializzazione.

Se questo decreto-legge verrà integrato in futuro dalle indicate provvidenze, credo

che il settore degli invalidi civili vedrà soddisfatte interamente le sue esigenze.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Ossicini. Ne ha facoltà.

\* **O S S I C I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo con una certa perplessità ad un discorso su questo decreto-legge perchè da un certo punto di vista non solo mi rendo conto della necessità e dell'urgenza dell'approvazione dello stesso ma anche perchè non posso non rilevare alcuni elementi positivi, non ultimo quello dell'introduzione di categorie che precedentemente venivano escluse: in particolare la considerazione dei problemi della psichiatria infantile, delle insufficienze mentali e dei disturbi della condotta. È un problema e una considerazione molto importante; e noi l'avevamo invocata a suo tempo perchè era un gravissimo errore che queste categorie fossero state escluse e che questi problemi dell'insufficienza e del riadattamento non fossero stati considerati.

Ma, fatta questa premessa sia sull'importanza che sull'urgenza del provvedimento, sulle grandi attese che intorno ad esso si sono create e sulla positività di alcune norme nuove, non posso non rilevare alcuni difetti veramente macroscopici nella formulazione e nella sostanza del provvedimento in esame, tali da rendere molto perplessi sull'efficacia e addirittura sull'applicabilità di alcune sue norme.

Mi si permetta di soffermarmi brevemente su alcuni articoli e in particolare sull'articolo 2 nel quale si parla di: « Nuove norme e soggetti aventi diritto ». In quest'articolo vengono introdotti i soggetti aventi disturbi psichici e si parla degli « irregolari psichici per olicofrenie di carattere organico e dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali ». Ritengo che si dovrebbe parlare di difetti sensoriali o funzionali, poichè non credo che si possano disgiungere le due cose e, comunque, a parte l'oscurità del termine « funzionali », mi sembra che nel prosieguo dell'articolo sia stata dimenticata una virgola prima della parola « che », poichè il soggetto diventa le

insufficienze mentali invece che il mutilato o l'invalido.

Ma, a parte questo problema, vi è una rilevante, macroscopica situazione da valutare nel senso che si parla anche della riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e per i minori di anni diciotto si dice « che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ». Ora, questa dizione è pressochè incredibile poichè in base ad essa non si capisce bene chi abbia o chi non abbia diritto. Non è paradossale pensare che alcuni soggetti che presentino disadattamento scolastico rientrerebbero in queste categorie. Infatti, come si fa a stabilire quali sono le funzioni e i compiti di un ragazzino di 12 o di 13 anni? Come si stabiliscono? Che significa questa dizione? Non ha assolutamente senso. Si dice, ripeto, « difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ». E quali sono i compiti di un bambino di 8 anni? Dove sono scritti? Che cosa significa questa dizione? Io faccio lo psichiatra, lo psicologo e catalogo i bambini secondo quozienti intellettuali, secondo disturbi della condotta, secondo disturbi del carattere. Ma le difficoltà persistenti, i compiti e le funzioni sono una cosa non soltanto astratta ma inqualificabile e non contabilizzabile dal punto di vista di una diagnosi differenziale. Pertanto non capisco come ci si dovrà regolare e come — con l'attuale dizione — si potrà applicare questo provvedimento che, ripeto, è importantissimo poichè in teoria allarga l'applicabilità del provvedimento a delle categorie che tutti siamo convinti debbano essere toccate dal provvedimento stesso. Se fossi membro di una Commissione che dovesse giudicare, non saprei come fare. Dovrei, per esempio, ritenere che un soggetto continuamente ripetente è incapace di svolgere alcune funzioni della sua età. Questo è evidente, poichè non si parla di funzioni spiegando se sono funzioni fisiche, funzioni psichiche, se sono globalmente intese, se sono degli *handicap* validi in un certo senso. Non si parla di niente: si usa questo termine che non dico, come dicevano alcuni, che sia largo e tale da ammettere una maggiore discrezio-

nalità, ma è praticamente al livello della totale inapplicabilità scientifica.

Altri rilievi, seppure brevi, sono già stati accennati dal precedente oratore. Vi è il problema della riabilitazione e della prevenzione, un problema che è legato a strutture che non solo sono costose ma che praticamente sono ormai già scientificamente delineate e presuppongono su base nazionale un certo tipo di integrazione e di diffusione. Le cifre che sono prospettate non dico che siano inadeguate, ma non hanno riferimento con la possibilità di fare seriamente questo tipo di recupero specialmente per i soggetti con disturbi della condotta, del carattere, dell'intelligenza in soggetti di età inferiore ai 18 anni.

Il problema della disfunzione dei centri medico-psico-pedagogici, il problema dei centri di riabilitazione e il problema degli internati diurni sono determinanti. Infatti noi seguitiamo — e poi ci lamentiamo in vari modi — a favorire soltanto strutture di ricovero che sono la fine di ogni recupero e di ogni riabilitazione. Noi con leggi favoriamo fondamentalmente ricoveri. Ora, il ricovero nel 90 per cento dei casi non riabilita, non recupera, non fa niente, poichè la riabilitazione va compiuta nella struttura nella quale il soggetto vive. E questo richiede (come qui accennate del tutto ipoteticamente ma non in modo organico) delle strutture precise, dei centri medico-psico-pedagogici e dei centri di riabilitazione veri e propri.

Questa al nostro esame è una legge ponte, ma non vorrei che si trattasse di un ponte levatoio che si solleva e si abbassa secondo i casi lasciando fuori molte categorie. Se non approntiamo una legge che coordini questa materia — il problema degli handicappati, il problema dei soggetti con disturbi psichici eccetera — in modo organico, vedremo purtroppo vanificare anche le norme positive che in questo disegno di legge sono contenute — e in esso fra l'altro ci sono molte duplicazioni, molte ripetizioni e molte cose da coordinare —. Non mi pare che nel momento in cui stiamo discutendo la riforma universitaria e riorganizzando la scuola sia utile quello che è stabilito nell'articolo 5 in cui è prevista la costituzione di scuole, di

servizi sociali ed altre cose. Queste cose già ci sono: vanno organizzate, abilitate e fatte funzionare in questo senso. Non ci si deve mettere a costruirne delle altre: ci mancherebbe altro! Qui si tratta di coordinarle, organizzarle, ripeto, e controllarle, o per lo meno di vederle in un quadro più generale.

Altro elemento fondamentale è quello di introdurre, visto che la legge per fortuna — e questo è un fatto positivo — si riferisce anche a soggetti con disturbi psichici inferiori ai diciotto anni, persone che possano valutare queste cose. Nell'articolo 7 si parla di un medico specializzato in discipline neuro-psichiatriche per gli adulti. Ma tutti i problemi dell'infanzia da chi vengono esaminati? Di tutta la parte psicologica di neuro-psichiatria infantile chi se ne occupa, visto che poi all'articolo 8 si parla giustamente di valutare i problemi psico-diagnostico-attitudinali che richiedono delle strutture apposite, degli specialisti appositi e così via? Chi si occupa di tutto questo? Delle strutture delegate? E come? In pratica la commissione giudicante non ha strumenti e personale per accertare queste cose.

In sostanza, perciò, nutro grosse perplessità nei confronti di questo provvedimento, che certamente presenta degli elementi positivi ma che di fatto è per molti aspetti inoperante — benchè si dica che è una legge ponte — per la forma in cui è redatto e per gli strumenti ai quali fa riferimento, specialmente per quello che riguarda i soggetti inferiori ai diciotto anni e — cosa più grave — per quanto riguarda gli stanziamenti. Ripeto che la categoria dei minori dei diciotto anni, le categorie che sul disegno di legge sono adombrate (uso questa parola perchè, come dicevo prima, il termine è talmente vago che non è possibile precisarlo) sono talmente ampie e le loro richieste di tecniche, organizzazioni, internati diurni, centri medico-psico-pedagogici talmente numerose da richiedere finanziamenti completamente differenti da quelli proposti in questo disegno di legge. Ciò è talmente evidente da non richiedere ulteriori discussioni.

Per questo, nonostante debba sottolineare la positività di alcune norme introdotte nel

provvedimento, non posso dichiararmi favorevole per il modo in cui esso è formulato nè per le strutture e le prospettive che esso offre, nè, in particolare, per ciò che concerne le categorie da assistere e la possibilità della loro quantificazione.

Richiedo perciò che si approfondiscano questi problemi. Capisco benissimo che non è possibile rimandare ulteriormente la conversione di questo decreto-legge, ma il fare cattive leggi, purtroppo, ci costringe poi a farne delle altre di coordinamento. Perciò mi servo di quest'occasione per chiedere che finalmente si facciano delle leggi che considerino a fondo, in modo organico e totale il problema dei soggetti con disturbi psichici, con disturbi di adattamento, con disturbi del carattere: è questa una richiesta che da tanto tempo, onorevole Sottosegretario — e lei lo sa meglio di me — stiamo facendo. Ma questo purtroppo non si riesce ancora a fare perchè tutte le leggi che si riferiscono a questi problemi sono carenti in quanto affrontano in ipotesi il problema ma non forniscono gli strumenti per dare ad esso una soluzione.

Credetemi, il problema del ricovero è drammatico, non soltanto perchè i ricoveri sono fatti male, ma perchè sono tantissimi e non si possono eliminare se non con delle strutture di prevenzione serie, con dei centri medico-psico-pedagogici, con dei centri di rieducazione che richiedono una organica struttura e non l'occasionalità. Scusate se ho preso pretesto da questa legge per svolgere alcune argomentazioni; è una legge — lo ripeto — oscura, anche se presenta delle norme positive e che non può trovarmi consenziente in certe formulazioni. Chiedo che quest'oscurità venga a cessare e che queste categorie che da anni consideriamo cosa importantissima recuperare, siano recuperate attraverso leggi serie che dobbiamo in coscienza e rapidamente mettere in atto, altrimenti le nostre responsabilità morali, e non soltanto morali, saranno gravissime.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Illuminati. Ne ha facoltà.

I L L U M I N A T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un provvedimento che la maggioranza di questa Assemblea dovrà approvare subito perchè costrettavi dalla necessità di rispettare la scadenza dei termini perentori di un decreto-legge che, non senza malizia, si è voluto collegare alle nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. Così il Senato della Repubblica è obbligato ad una discussione puramente formale trovandosi nell'oggettiva impossibilità di apportare alla legge in esame emendamenti migliorativi sia sotto l'aspetto tecnico, sia in riferimento ai problemi politici e sociali posti nello stesso disegno legislativo.

Ancora una volta, quindi, spinti dall'urgenza siamo obbligati, in sostanza, ad accettare il *sic volo* dell'altro ramo del Parlamento, privati di fatto del nostro diritto di riflessione e di revisione a scapito della maggiore ponderazione del nostro lavoro legislativo che costituisce la ragione dominante del sistema bicamerale.

Sia ben chiaro che dicendo ciò non intendiamo muovere critiche alla Presidenza del Senato in verità sempre diligente, premurosa e solerte perchè i lavori dell'Assemblea procedano nel migliore dei modi, nel rispetto più scrupoloso dei diritti dei senatori. Ci rivolgiamo, invece, alle forze del centro-sinistra le quali sostengono l'attuale Governo incapace di scelte politiche chiare e coraggiose ed operano con rinvii, con colpi di mano o di scena per mascherare le incapacità e i timori, creando così in Parlamento le situazioni lamentate. Ecco come si spiegano le ragioni per cui il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge del 30 gennaio 1971, n. 5, presentato, come dovuto, alla Camera il primo febbraio scorso, è stato dibattuto ed approvato alla Camera dei deputati il 16 corrente e viene ora al nostro esame a due o tre giorni dalla scadenza dei 60 previsti dal dettato costituzionale.

È questo costume della maggioranza governativa che criticiamo, deploriamo e combattiamo: non si può continuare a legiferare avendo sul capo la spada di Damocle dell'urgenza, specie quando si tratta di leggi importanti come questa che stiamo di-

scutando. Infatti a nessuno sfugge il valore dal punto di vista umano e sociale di un provvedimento che riguarda una categoria particolarmente sfortunata, colpita duramente dal destino, verso cui la classe dirigente ed il Governo, dopo circa 23 anni dalla promulgazione della Carta costituzionale che riconosce ai mutilati ed invalidi civili il diritto al mantenimento, all'assistenza, all'educazione, all'avviamento professionale, ancora non adempiono pienamente ai propri doveri.

Le varie leggi succedutesi negli anni '60 non hanno risolto gli assillanti problemi dell'infelice categoria. Ad esempio, la legge del 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente il collocamento al lavoro degli invalidi recuperabili, ha dato risultati modestissimi in quanto non ha trovato piena attuazione. Il primo ostacolo è venuto dal Consiglio di Stato il quale, accogliendo la tesi che nell'aliquota di assunzione dovevano essere compresi quegli invalidi assunti prima dell'entrata in vigore della predetta legge, hanno limitato considerevolmente il numero degli invalidi occupati, poichè la bassa aliquota del 2 per cento è risultata spesso saturata. Inoltre c'è da considerare l'insensibilità dei datori di lavoro i quali quasi sempre costringono gli invalidi assunti ad un lavoro pressochè normale, pertanto superiore alle loro umane possibilità e da ciò l'autolicensing, cioè la rinuncia volontaria al lavoro. Parimenti la legge del 6 agosto 1966, n. 625, non soddisfece le aspettative della categoria reduce dalle famose « marce del dolore », con le quali gli invalidi civili protestarono potentemente per la loro tragica, insostenibile condizione, perchè il provvedimento, pur disponendo di alcuni benefici nell'ambito sanitario della qualificazione e riqualificazione professionale, si è dimostrato inadeguato perchè assiste economicamente un numero limitatissimo di mutilati ed invalidi civili e in una misura che, alla luce della nuova situazione economica italiana e delle esigenze di vita mediamente intese, rappresenta meno che un'elemosina. L'assistenza ivi prevista è di carattere esclusivamente specifico e non risolve pertanto il grave problema della tutela sanitaria in tutta la sua esten-

sione: generica, specialistica, ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera, protesica, farmaceutica.

Di fronte ad un tale quadro fortemente negativo, la categoria interessata riponeva grande speranza nella legge che stiamo per licenziare. E non è che queste aspettative fossero campate in aria; esse derivavano dagli impegni assunti dal Governo nel lontano luglio del 1966, allorchè si discusse e si approvò la legge n. 625, dall'obiettivo di attuare nel campo sanitario e previdenziale un compiuto sistema di sicurezza sociale per tutti i cittadini contenuto nel programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70, dalle numerose proposte legislative provenienti da deputati e senatori di tutte le parti politiche le quali miravano a risolvere le questioni della categoria presentate all'inizio della 5ª legislatura, dai lunghi mesi di lavoro del comitato ristretto composto da membri delle Commissioni 2ª e 14ª della Camera che stavano approdando a buon fine con una proposta legislativa avanzata per gli invalidi civili sulla base di testi già presentati dai deputati. Ma il Governo, disattendendo gli impegni assunti, insensibile alla richiesta degli invalidi civili che volevano una legge organica, ambiguo nei confronti delle proposte di riforma globale nel campo socio-assistenziale avanzate dalle forze di sinistre e dalle categorie interessate, improvvisamente, senza che nessuno se l'aspettasse, chiese che tutte le proposte in materia d'iniziativa dei deputati che erano all'esame delle competenti Commissioni fossero rimesse in Aula. Subito dopo lo stesso Governo si affrettò a presentare alla Camera il proprio disegno di legge sulle provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e successivamente emanò il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, sulla cui conversione stiamo ora discutendo in seconda lettura.

Ma che cos'è questa legge? Lo stesso relatore senatore Barra ha dovuto ammettere che si tratta di un provvedimento transitorio, con carenze tecniche e sistematiche e solo migliorativo della precedente legislazione. Ciò significa che gli invalidi civili dovranno aspettare ancora molto tempo per

vedere affrontati e risolti i loro problemi in termini organici e globali; significa che centinaia di migliaia di cittadini, i quali per il loro stato di menomazione fisica e per le loro condizioni economiche non sono in grado di provvedere con i mezzi propri alle più elementari necessità di vita dovranno continuare a soffrire duramente. Penso che nessuno sia in grado di sostenere che un invalido totalmente inabile al lavoro possa vivere con l'esigua somma di 18.000 lire al mese, come pure possa ritenere adeguato al costo della vita l'assegno di 12.000 lire mensili per colui che ha un'invalidità superiore ai due terzi, come si evince dal testo della legge (articoli 12 e 13).

I deputati comunisti alla Camera avevano proposto per le citate due categorie di invalidi un trattamento più equo: i mutilati e gli invalidi irrecuperabili venivano equiparati ai ciechi assoluti e come questi avrebbero dovuto percepire un assegno di lire 32.000 al mese, mentre agli altri che hanno un'invalidità superiore ai due terzi si sarebbe dovuto corrispondere un assegno mensile pari al 67 per cento di quello degli invalidi totali. Governo e maggioranza non solo si opponevano a questo miglioramento, ma respingevano anche un altro miglioramento alternativo tendente ad equiparare la pensione degli invalidi assoluti ai minimi che l'INPS riserva ai lavoratori, vale a dire 23.000 lire al mese. Inoltre maggioranza e Governo si sono rifiutati di sopprimere i primi due periodi del terzo comma dell'articolo 12, per cui resta la trattenuta del 50 per cento nei confronti di tutti quegli invalidi aventi diritto all'assegno di pensione e che sono ricoverati in quanto indigenti; come pure resta la riduzione di pensioni in misura all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Onorevoli colleghi, sapete quali sono in sostanza le rendite, le prestazioni e i redditi che gli invalidi possono percepire o avere? Sono i sussidi che alcuni di essi ottengono dagli Enti comunali di assistenza, e dalle amministrazioni provinciali, sussidi di poche migliaia di lire al mese. In questo modo il Governo non solo si rivela di un'incredibile tirchieria nei confronti di questa cate-

goria sventurata, ma di fatto dice all'invalido: « tu devi vivere con la miseria che ti elargisce lo Stato; se percepisci di più te lo tolgo »!

Respingiamo il concetto espresso dalla legge sottoposta alla nostra attenzione, secondo cui l'assegno spetta solo ad una parte degli invalidi e mutilati civili, cioè a tutti coloro che hanno superato il diciottesimo anno di età. Non si può lasciare senza assistenza la vasta parte degli invalidi civili di età inferiore ai 18 anni; in questa fascia vi sono moltissimi giovani e soprattutto bambini i quali hanno maggiormente bisogno di cure mediche valide al loro recupero parziale o addirittura totale.

In questo provvedimento non si risolve neppure il grave problema dell'assistenza sanitaria completa, che va da quella generica a quella farmaceutica e ospedaliera, degli invalidi civili. Solo ad una parte di questi, cioè ai ricoverati, che sono in numero limitatissimo, si estende questa assistenza. Con questa legge si poteva, secondo noi, e si doveva dare una prova concreta della volontà politica della coalizione di centro-sinistra di realizzare realmente quella tanto conclamata riforma sanitaria che assicuri a tutti i cittadini l'assistenza effettiva, completa, senza discriminazioni e limitazioni, mettendo loro a disposizione gratuitamente ed ai livelli scientifici più avanzati l'intervento sanitario globale di prevenzione, di cura e di recupero.

In merito all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale dobbiamo dire con molta chiarezza che l'articolo 23 ha tutta l'aria di far ricadere la spesa sui lavoratori, i quali sentono il peso della carenza della qualificazione della manodopera, così come lo sente tutto il Paese. Non a caso si fa riferimento all'articolo 12 della legge 29 aprile 1949, anche se si parla di una speciale gestione del fondo. I nostri timori non sono infondati ricordando i fatti che testimoniano i casi, purtroppo non rari, in cui i soldi dei lavoratori sono stati adoperati per scopi diversi da quelli istituzionali: ricordo il soccorso alle mutue, gli assegni familiari, le pensioni della Previdenza sociale. Del resto la somma di 1 miliardo e

150 milioni con la quale il Ministero del lavoro concorre al finanziamento di questa legge è veramente esigua se si ha presente che in essa vengono comprese non solo le spese per l'addestramento, la qualificazione e riqualificazione degli invalidi civili, ma anche quelle contenute negli articoli 24 e 25, cioè l'indennità di frequenza di corsi e l'attuazione di sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Se le cose che diciamo le vogliamo portare avanti senza che rimangano sulla carta occorre una somma di gran lunga più elevata del miliardo e 150 milioni. Da qui sorge il dilemma: o i corsi saranno fortemente carenti, e pertanto siamo di fronte ad una pura affermazione di principio, o pagheranno, come nel passato, i lavoratori e non la collettività per l'addestramento e la qualificazione degli invalidi civili. Siamo pronti a mutare parere se l'onorevole Ministro o il Sottosegretario qui presente vorrà cortesemente fornirci i dati precisi delle passate gestioni del fondo di cui sto parlando.

Un'altra rivendicazione posta dalla categoria e sostenuta con impegno dai deputati comunisti nel dibattito su questa legge nell'altro ramo del Parlamento è quella relativa alla concessione di una indennità di disoccupazione o di « incollocamento » per usare un noto brutto termine. Si tratta di una indennità per una parte di mutilati e invalidi civili i quali hanno una percentuale di invalidità tra il 50 e il 67 per cento, che potrebbe cioè essere occupata ma stenta a trovare lavoro ed è condannata ad occupazioni saltuarie a causa delle eccessive pretese dei padroni, come ho detto poc'anzi. Si chiedeva la modesta somma di 12 mila lire mensili da erogarsi per un periodo massimo di 18 mesi consecutivi. Anche a tale richiesta Governo e maggioranza sono rimasti sordi. Alle critiche che muoviamo a questo provvedimento, che non ci trova affatto consenzienti, il Governo certo risponderà che ha fatto tutto il possibile per alleviare le sofferenze della categoria più colpita, che allo stato attuale le disponibilità finanziarie non consentivano la soluzione radicale di tutti i problemi riguardanti i mutilati e gli invalidi civili, che un maggiore stanziamento di fondi per gli inva-

lidi civili avrebbe rotto quell'equilibrio generale che occorre salvaguardare nell'interesse collettivo. Non sappiamo se questo discorso, che ieri forse poteva avere una certa efficacia su alcuni settori politici o su un certo strato della popolazione, possa essere valido anche oggi che da tempo abbiamo un programma economico nazionale, che ci sono le regioni, che il reddito nazionale è aumentato rispetto al 1966, anno della prima legge a favore degli invalidi civili. Sappiamo però soltanto questo: il progresso economico di un Paese è tanto più elevato quanto maggiormente si riesce a prelevare una parte di reddito in prevalenza destinato al soddisfacimento dei bisogni voluttuari, marginali e secondari per trasferirlo alle classi più bisognose per l'appagamento di necessità essenziali e fondamentali.

Io sono abruzzese e quando vedo nella mia terra la costruzione di strade monumentali che attraversano zone deserte e nello stesso tempo constato che la maggior parte dei centri manca dei servizi e delle indispensabili attrezzature igienico-sanitarie, che manca di scuole, di ospedali, di abitazioni, di lavoro soprattutto; quando noto l'aumento sproporzionato dell'automobile e nel contempo mi accorgo che un mutilato civile tende la mano affidandosi così alla generosità altrui per trascinare la propria esistenza, allora mi accorgo che il nostro reddito viene ripartito male.

In fondo è questa la ragione principale della vostra politica, dei continui rinvii delle soluzioni di tutti i problemi di fondo del Paese (sanità, assistenza, scuola, casa, agricoltura, trasporti pubblici, urbanistica, riforma dello Stato). Da ciò derivano le leggi-ponte, i provvedimenti transitori e le infinite leggi settoriali e di aggiustamento. E non voglio affrontare la questione relativa al pessimo impiego della spesa pubblica, allo sperpero del pubblico denaro che ha inizio nelle segreterie particolari dei Ministri, dove pullulano individui che non fanno niente e servono unicamente al clientelismo elettorale e agli interessi di parte. Sarebbe interessante, ad esempio, conoscere il numero dei dipendenti della segreteria particolare dell'onorevole Gaspari, mio corregionale e Mi-

nistro senza portafoglio. Anche con questi sprechi vengono sottratti mezzi indispensabili ai mutilati e agli invalidi civili.

Risparmiare a danno degli invalidi è un fatto antiumano, antisociale ed antieconomico. Si pensi a tutti quei bambini che potrebbero essere recuperati, ma che non vengono recuperati perchè lo Stato non può assisterli. Quale prezzo paga la società! E non si vengano qui ad esaltare gli aspetti positivi della legge: l'estensione dell'assistenza specifica, l'assegno di accompagnamento per i minori di 18 anni, l'indennità per coloro che frequentano i corsi di addestramento, qualificazione e riqualificazione. Per tali conquiste ci siamo battuti non da oggi, ma sin dal 1966; esse quindi sono il frutto della battaglia condotta anche da noi comunisti.

Ciò nonostante, non possiamo approvare l'intero provvedimento perchè ci troviamo attualmente in condizioni economiche e politiche ben diverse rispetto al 1966. Un provvedimento settoriale non basta più, ma occorre la riforma. E proprio questo provvedimento poteva costituire almeno una parte di quella legge cornice sull'assistenza sociale. Per i motivi esposti, quindi, il Gruppo dei senatori comunisti voterà contro questo disegno di legge prevalentemente caritativo, che umilia le categorie interessate, e si impegna a sostenere con tenacia i sacrosanti diritti dei mutilati e degli invalidi civili. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I .** Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo ancora dinanzi al problema insoluto degli invalidi civili, ad un provvedimento che, lungi dal risolvere completamente il problema, anche in base alle possibilità finanziarie, è strano nella forma e insufficiente nel contenuto. Mi sorgono dubbi circa la legittimità del procedimento legislativo; un decreto-legge infatti è stato successivamente arricchito dai risultati dell'elaborazione versati in un disegno di legge che avrebbe dovuto tener conto anche della situazione di congiuntura legislativa dovuta al nuovo ordinamento regionale. Comunque

abbiamo qui non un disegno di legge di conversione di un decreto-legge modificato nell'atto della conversione, ma un disegno di legge ordinario che contiene il decreto-legge. Onorevoli colleghi, non è che in questo momento in cui si discute dello stato degli invalidi civili possa avere una grande importanza la forma ma sottolineo ciò perchè da molti anni la forma, che è garanzia di sostanza, non viene più tenuta in grande considerazione e spesso ci troviamo di fronte a procedimenti legislativi che sono fuori dell'alveo costituzionale, procedimenti legislativi che sono dei mosaici di disposizioni eterogenee di forma e contenuto e che prescindono da linee maestre. E questo, onorevoli colleghi, vale anche per l'interpretazione di questi provvedimenti, vale anche per la loro validità, vale anche per la loro efficacia, cioè per la loro aderenza a norme costituzionali che incidono anche sul contenuto.

La nuova disciplina economica è, come ho detto, meramente caritativa e si incentra sulla differenziazione tra inabilità totale legittimante l'erogazione pensionistica e la riduzione della capacità lavorativa che dà luogo al noto assegno mensile suscettibile di revoca.

Onorevoli colleghi, voglio ricordarvi l'articolo 38 della Carta costituzionale che prevede, compiutamente e in modo assolutamente preciso e chiaro, la sicurezza sociale cioè quella che deve essere l'assistenza a tutti i cittadini, l'assistenza ai cittadini lavoratori. È una visione chiara, completa, e i Governi che si sono succeduti in momenti di congiuntura ascendente, di congiuntura surriscaldata come in momenti di congiuntura pallida, mai si sono occupati dell'attuazione completa di questa norma costituzionale, di quest'articolo 38 che è il piedistallo sociale su cui si erge la Costituzione della Repubblica. La Costituzione prevede, e non dico nulla di nuovo anzi sono considerazioni ovvie che scaturiscono dalla lettura stessa dell'articolo 38 della Costituzione, l'assistenza sociale a tutti i cittadini siano essi lavoratori, siano essi non lavoratori e tra i cittadini non lavoratori, anche per impossibilità, vi è la categoria degli invalidi civili. Abbiamo assistito alle marce del dolore qui in

Roma, abbiamo assistito a spettacoli che ci hanno mostrato nella sua crudezza un problema che esigeva dal Parlamento un pronto rimedio attraverso una disciplina organica; e siamo andati avanti con la legge del 1966 scaduta, prorogata con tentativo di proroga e con un tentativo anche da parte nostra attraverso un disegno di legge che è stato poi assorbito dal disegno di legge attualmente in esame diretto alla conversione del decreto-legge n. 5.

Onorevoli colleghi, noi non vogliamo in questo momento proporre modifiche. Infatti sarebbe assolutamente inutile proporre degli emendamenti in quanto riteniamo che un'azione emendativa porterebbe il problema di fronte a soluzioni da respingere. Infatti siamo sempre di fronte alla consueta lotta col tempo, di fronte a scadenze di carattere costituzionale che ci impediscono una discussione approfondita come l'hanno impedita nelle Commissioni riunite e vediamo anche che si ricorre al sistema proposto nell'ordine del giorno emendativo presentato dal senatore Brusasca che peraltro noi accettiamo pienamente. Però il sistema di dover ricorrere a degli ordini del giorno, diciamo, modificativi del contenuto legislativo è quanto meno indicativo di una determinata interpretazione che non è che un tentativo di inserirsi per rimediare a manchevolezze della normativa stessa; sistema cui si ricorre ogni qualvolta siamo in lotta col tempo e perciò nell'impossibilità di modificare il contenuto. Infatti, in questo caso l'accoglimento di emendamenti significherebbe ritornare nel vuoto legislativo che è già durato, prima del decreto-legge, se non sbaglio, trenta giorni.

Questo è da respingere. Però, di fronte a questa impossibilità per ragioni obiettive di poter portare il nostro contributo per migliorare e completare questo provvedimento che è meramente caritativo, che non disciplina compiutamente, in attuazione della Costituzione, questo grosso problema di carattere umano, mentre dovrebbe dare — e siamo al di fuori del paternalismo — il diritto concreto all'assistenza a tutti coloro che per la loro situazione siano nell'assoluta impossibilità di procurarsi, attraverso un'autonoma iniziativa e un'autonoma azione, il fabbisogno

gno elementare per la loro vita; di fronte a tutto questo, dicevo, noi non ci sentiamo di dare un voto contrario al provvedimento, ma non ci sentiamo nemmeno di dare un voto favorevole. Un voto favorevole, infatti, potrebbe metterci nella situazione di esprimere un'approvazione sia al sistema sia al contenuto del provvedimento.

Pertanto, come ha fatto il Gruppo parlamentare del Movimento sociale alla Camera dei deputati, ci asteniamo dal voto. Con tale astensione, richiamandoci al disegno di legge da noi presentato di proroga della vecchia disciplina in attesa di una disciplina definitiva per questo settore, possiamo ripetere quanto alla Camera dei deputati ebbero a dire i componenti del Gruppo del Movimento sociale italiano, e cioè che questo nostro atteggiamento deve essere interpretato nel senso di dimostrare la nostra piena solidarietà a una categoria così meritevole come quella dei mutilati e degli invalidi civili. Siamo di fronte ad un provvedimento che dovremmo respingere, ma il nostro atteggiamento di astensione vuole essere uno sprone per arrivare ad una disciplina definitiva, vuole essere anche una protesta per avere quasi dimenticato questa categoria. D'altra parte l'iter parlamentare dimostra come questo problema non è stato sulla punta delle lance dell'azione governativa: è stato infatti un provvedimento che il Governo ha seguito con azione di retroguardia lasciando scadere sempre i termini e trovandosi poi di fronte a dei problemi insolubili non tanto per una questione di congiuntura, poichè avremmo potuto anche trovare, nelle pieghe dei dodicimila miliardi del bilancio, il fabbisogno per venire incontro a questa categoria, quanto proprio per mancanza di comprensione politica della situazione di questa categoria così benemerita, come si dice nella relazione, e io dico così bisognosa di un diritto alla vita, di un diritto all'assistenza da parte della comunità.

Con questo nostro atteggiamento vogliamo sottolineare anche la responsabilità del Governo per questo strumento legislativo che, nonostante i miglioramenti apportati in Commissione alla Camera, non risolve alcun problema concernente gli invali-

di civili e non attua alcuna provvidenza concreta per inserire finalmente nella vita questa categoria attraverso una disciplina costante.

Onorevoli colleghi, questi provvedimenti di carattere provvisorio, questi provvedimenti che preludono sempre o ad una scadenza o ad una nuova disciplina, questi provvedimenti che non hanno nulla di definitivo come disciplina, lasciano la categoria in una situazione psicologica veramente pesante; cioè alla situazione di ritenere impossibile l'obiettivo di raggiungere quel minimo indispensabile per una vita anche vegetativa (per l'oblio e la trascuratezza legislativi) con una disciplina che possa segnare il quadro entro cui in prospettiva possano collocare la loro vita, si aggiunge una situazione psicologica di scoramento che rende ancora più gravosa la loro già stentata esistenza. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Preziosi. Ne ha facoltà.

**P R E Z I O S I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, lo stesso relatore, collega senatore Barra, deve riconoscere che il presente decreto-legge, pur migliorando alcune provvidenze per i mutilati e gli invalidi civili, è contenuto, anzi è vincolato da due limiti: quello della riforma sanitaria e quello delle leggi quadro per l'assistenza (vedi gli articoli 3 e 34).

Il carattere non più caritativo ma riabilitante dell'assistenza avrebbe dovuto avere, anzi dovrebbe avere un più rapido sviluppo, una maggiore e più efficace concretizzazione. D'altro canto lo stesso sottosegretario alla sanità senatore Dal Canton, in sede di Commissioni congiunte, il 18 corrente, dovette lealmente convenire che vi erano chiare insufficienze nel decreto-legge, ad esempio sul problema del recupero ed in generale su quello delle minorazioni. Ma affermava poi che vi erano indubbie difficoltà in un provvedimento transitorio.

Le nuove norme dell'articolo 2 hanno un certo rilievo se si considera che si comprendono tra i mutilati e gli invalidi civili anche

coloro che sono affetti da minorazioni congenite o acquisite, gli irregolari psichici, eccetera. Rimane però aperto il problema delle categorie escluse dall'applicazione della legge. L'articolo però non è chiaro se si considera obbiettivamente che c'è bisogno di un orientamento più moderno per l'assistenza minorile.

In realtà, onorevoli colleghi, bisogna reintegrare questi nostri fratelli sventurati più che ricoverarli permanentemente in istituti deficitari.

L'onorevole Mattarelli, relatore alla Camera dei deputati sul decreto-legge, riconosceva che il provvedimento non assicurava una disciplina organica e definitiva, pur rilevando che alcune materie ora di competenza dello Stato passeranno alle regioni. Quindi egli affermava una realtà da noi condivisa e che cioè la nuova normativa, che noi stiamo discutendo e dovremmo varare, viene ad assumere il carattere di una legge-ponte, valida cioè fino a quando le regioni potranno concretamente gestire la totalità delle proprie competenze.

Lo stesso relatore onorevole Mattarelli faceva notare una grave deficienza contenuta nell'attuale decreto-legge: la materia concernente il collocamento al lavoro e l'indennità di disoccupazione, che è purtroppo rimasta fuori del provvedimento, anche se si cerca di giustificare tale deficienza prospettando una presunta necessità rilevata dal Ministro del lavoro di elaborare una normativa organica valevole per tutti i minorati.

Ma saremo sicuri noi che un problema di così enorme importanza sarà affrontato e risolto con una certa, necessaria urgenza?

È un interrogativo al quale il Governo dovrebbe rispondere. Aggiungo che non si può ignorare e non rilevare altresì una affermazione specifica ed importante contenuta nella relazione dell'onorevole Bosco, democristiano, relatore alla Camera per la 14ª Commissione: « Una grave lacuna » — sono le parole dell'onorevole Bosco — « è tuttora costituita dall'assenza di dati precisi sul numero degli invalidi civili in Italia, per cui il Ministro della sanità dovrebbe istituire un

ufficio per il reperimento dei necessari elementi statistici ». Un articolo poi del presente decreto-legge mi ha colpito per la sua aleatorietà su un problema che è forse il più grave non soltanto per il recupero, la riabilitazione, l'avviamento al lavoro dei mutilati ed invalidi civili, ma per l'assistenza sociale in genere e per quanto si deve fare negli istituti minorili. Voglio parlare dell'articolo 5 anche in relazione all'articolo 4 della legge. L'articolo 5 parla di personale ed educatori specializzati ed afferma che « Presso le università e presso enti pubblici o privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico ». Non dice l'articolo « debbono essere istituite », ma « possono »; l'articolo 5 è la dimostrazione di come tutti i nostri Governi democratici, per circa 25 anni, abbiano vissuto nel mondo delle illusioni nel campo specifico dell'assistenza sociale in genere prima ed ancora oggi nel proporre la conversione in legge dell'attuale decreto-legge; si dovrebbero cioè ancora istituire corsi di qualificazione per la formazione di assistenti-educatori.

Ma perchè il Governo attuale o quelli che lo hanno preceduto non si sono posti questo importante problema che noi parlamentari per lunghi anni — almeno da tredici anni per quanto mi riguarda — abbiamo loro prospettato ogni qualvolta si è parlato alla Camera o al Senato, in sede di assistenza, sul bilancio del Ministero dell'interno? Voi sapete bene, cari colleghi, come vivono decine e decine di migliaia di minori ricoverati in vari istituti di assistenza pubblici e privati, avendo degli assistenti che non sono educatori, ma il più delle volte carcerieri nel significato più deteriore della definizione; e tantissime migliaia di giovani al compimento della maggiore età si immettono nella società pieni di rancore verso di essa che non li ha saputi qualificare in un mestiere, che non ha dato loro l'assistenza morale soprattutto della quale avevano bisogno durante gli anni della loro infanzia e della loro adolescenza!

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P R E Z I O S I ). Ed ora si pensa di aver trovato il toccasana con l'articolo 5 di questo decreto-legge per i mutilati ed invalidi civili.

La verità è che il Governo per molto tempo non ha considerato, come avrebbe dovuto, le vaste esigenze di una categoria quanto mai degna di considerazione come quella degli invalidi civili per i quali è necessaria una legislazione più avanzata, così come non ha mai tenuto presente in maniera seria il problema dell'assistenza sociale. Bisogna, onorevoli colleghi, usare sul serio il bisturi per certe situazioni di marasma e di speculazione quanto mai deprecabili esistenti in enti pubblici e privati; e non c'è bisogno di fare nomi perchè tutti li conosciamo e tutta la nazione purtroppo li ha conosciuti in questi giorni.

Si parla troppo spesso di riforma globale per un assetto definitivo della situazione socio-assistenziale del nostro Paese, ma si nominano inutilmente anche autorevoli commissioni dei cui lavori il Governo non tiene alcun conto. Ricordiamo la commissione nominata tanti anni fa dall'onorevole Segni, a capo della quale era l'onorevole Scalfaro, che lavorò benissimo per una riforma globale dell'assistenza sociale e della quale non si è più parlato. Sono trascorsi molti anni e da parte dei vari ministri dell'interno si fanno sempre delle promesse.

Questo decreto-legge da convertire in legge, sul quale non siamo d'accordo per le molte sue deficienze e perchè non risponde, come sarebbe necessario, in maniera organica alle attese di una categoria tanto degna di considerazione qual è quella degli invalidi civili, può anche rappresentare un piccolo passo avanti; ma nessuno può ignorare che trattasi di un provvedimento che ha un carattere di transitorietà e che semmai fornisce un ulteriore argomento (sono parole del relatore democristiano alla Camera, lo onorevole Mattarelli) per condannare il me-

todo di una legislazione assistenziale per settori, da superarsi con una impostazione organica che riduca tutti gli interventi sociali ed assistenziali in un quadro globale; esigenza, questa, che saranno indubbiamente, spero, anche le regioni ad avvertire prima e a realizzare dopo nel più breve tempo in questo settore.

A conclusione desidero affermare per la mia parte politica che ci impegniamo a sostenere con il più vivo fervore le aspirazioni di una categoria di cittadini quale è quella dei mutilati ed invalidi civili i quali non hanno bisogno di carità, ma vogliono un reinserimento nella vita sociale e nell'attività produttiva, postulando in sostanza una scelta di civiltà per la cui realizzazione ci batteremo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ferroni. Ne ha facoltà.

F E R R O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, poco fa dicevo scherzosamente al collega Nencioni che lo invidio, non sotto l'aspetto politico, ovviamente, ma per la sua capacità di affrontare qualsiasi problema con la dialettica che ha saputo dimostrare sostituendo all'improvviso il suo collega di Gruppo iscritto a parlare sull'argomento. Dico questo — ma non occorrerebbe nemmeno registrarlo — perchè lamento di non aver potuto più approfonditamente sviscerare questo problema, che è complesso e che meriterebbe, anche in questa occasione, un'analisi più attenta, quale forse non abbiamo fatta mai. Non ho avuto il tempo di fare tale analisi perchè soltanto due giorni fa sono stato officiato ad intervenire e, contro le mie abitudini, ho potuto documentarmi solo in parte. Mi resta l'impegno, per il futuro, di meglio approfondire la questione, quando essa si riproporrà in occasione dell'esame di altre leggi sulla materia o in occasione del-

l'esame della legge per la riforma sanitaria. Il mio sarà quindi oggi un intervento disorganico, basato su degli appunti, e di ciò mi scuso in anticipo con i colleghi i quali del resto ritengo saranno indulgenti dal momento che anch'essi hanno parlato brevemente.

Ciò posto, desidero far rilevare — contrariamente a quanto ha detto il collega Nencioni — una cosa che a mio parere è altamente positiva e che riguarda la formulazione di questo provvedimento che diventa legge con la conversione del decreto-legge.

Il collega Nencioni ha rilevato — e non è il solo — un certo modo eterodosso in materia di procedura, posto che la conversione in legge di un decreto-legge, così come originariamente proposto dal Governo, non si è verificata. In realtà si è innestato sul progetto di conversione del decreto in legge (che avrebbe lasciato immutato il quadro delle norme a favore dei mutilati ed invalidi civili) un nuovo testo di legge che, come è nella modificata dizione del titolo, introduce « Nuove norme a favore dei mutilati e degli invalidi civili ». Che cosa significa tutto ciò? A mio parere significa che il Parlamento, nelle sue diverse componenti politiche, ha ritenuto non più tollerabile uno stato di cose drammaticamente insufficiente e, pure in attesa di altre soluzioni più ampie e coraggiose (di cui diremo più avanti), ha introdotto subito, cioè dal prossimo 1° maggio, quelle nuove norme di cui dicevo prima, che troviamo illustrate nella relazione del collega Barra e che non è pertanto il caso di ripetere.

Queste nuove norme sono sufficienti? Sono complete? Sono perfette? Certo che no; ne siamo tutti convinti. E non solo per l'insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione per la loro applicazione e di quelle preesistenti, ma per la complessità stessa del problema o meglio per la molteplicità dei problemi che, pur volentersamente affrontati anche nei vari progetti d'iniziativa dei vari Gruppi politici, in questo come nell'altro ramo del Parlamento, non offrono quella completezza, quella perfezione, quella sufficienza che tutti noi vorremmo. Forse uno solo di questi progetti offre aspetti di più soddisfacente impostazione globale del problema, almeno per quanto riguarda

gli handicappati fisici, psichici, sensoriali e i disadattati sociali; ed è — guarda caso — il progetto d'iniziativa popolare, già all'esame del Senato. Credo che sia di quel progetto che in sede di riforma sanitaria, in sede di creazione di nuovi strumenti che operino sui tre momenti della medicina, preventivo, curativo e riabilitativo, dovremo tener conto: noi Parlamento per le leggi generali, per le leggi-quadro; le regioni e gli enti locali conseguentemente, per i compiti ad essi spettanti in virtù dell'articolo 117 della Costituzione. Ciò è implicitamente previsto, del resto, dalle disposizioni finali della legge di cui ci occupiamo oggi e che ci accingiamo a votare e precisamente all'articolo 34, in cui è detto che « Le disposizioni della presente legge cesseranno di avere efficacia... in corrispondenza dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione ».

Una legge-ponte l'ha definita il nostro relatore e così anche, credo — se ben ricordo — i colleghi della Camera; un ponte tra l'insufficiente, il disorganico preesistente ed il molto, molto di più e soprattutto di più organico e scientificamente e socialmente più valido che occorrerà fare nel prossimo futuro. Infatti molto ci sarà da fare, onorevoli colleghi; siamo tutti d'accordo. La già citata legge di iniziativa popolare, sempre in riferimento agli handicappati e ai disadattati, riporta alcuni dati statistici emersi al secondo congresso italiano dell'ottobre del 1962, per voce del professor Giovanni Bollea, che tra l'altro partecipò ad un convegno dei 5 — se non vado errato — in cui uno dei cinque era la nostra qui presente sottosegretario Maria Pia Dal Canton, che già da allora (e del resto da molti anni) si occupa con tanta diligenza e con tanta passione di questo problema. Ma voglio offrire altri dati, e di data più recente, forniti in un appassionato, intelligente ed illuminante — caro collega Illuminati — intervento del dottor Bruno Lucisano, in occasione di un dibattito al centro Pirelli di Milano il 16 aprile dello scorso anno. Non ditemi (*rivolto all'estrema sinistra*) che vado ad attingere ad una fonte capitalistica! Sono dell'opinione di Voltaire che dice: « Se mi avesse beneficiato

magari il diavolo direi bene delle sue corna ». In questo caso è il centro studi Pirelli che mi ha beneficiato di questi dati. Ecco, vorrei che prestassimo (anche per quello che diceva prima il collega Perrino ed altri colleghi in ordine ai dati statistici) un po' di attenzione a questi dati. È il dottor Bruno Lucisano che parla: « Ogni anno nascono in Italia 25.000 bambini subnormali, cioè bambini con insufficienza mentale. Gran parte di questi bambini veniva falciata fino a pochi anni fa dalle malattie della prima infanzia. Oggi nella maggioranza dei casi sopravvivono ». Cioè c'è molto meno di un tempo quella che veniva chiamata la selezione naturale. « Attualmente i subnormali in Italia fino a 18 anni sono oltre un milione. In Italia, ogni anno, nascono 40.000 bambini destinati a sviluppare turbe psichiche, destinati cioè a diventare disadattati nella propria famiglia, nella scuola, nel lavoro. I ragazzi disadattati sono in forte aumento: in Italia sono oggi oltre un milione e mezzo. In Italia ogni anno altri 15.000 bambini nascono o diventano spastici, epilettici o hanno disturbi della vista o dell'udito. Al momento della leva scolastica il 10 per cento dei bambini, cioè 80.000 su 800.000, presenta limitazioni intellettuali, psichiche, fisiche o sensoriali che rendono difficile l'inserimento di questi ragazzi nella scuola e successivamente nella società attiva. Questi ragazzi sono definiti anche handicappati. In Italia i subnormali gravi sono 15.000, i medi 670.000, i lievi 585.000, i disadattati un milione e mezzo, gli spastici 100.000, i sordomuti « (che non rientrano in questa legge perchè tutelati da altre leggi, come i sordastri e i ciechi) » 25.000, i sordastri 400.000, i ciechi 18.000, gli ambliofici 16.000, gli epilettici 160.000. Su 100 bambini con limitazioni intellettuali, psichiche, fisiche o sensoriali, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, 80 sono recuperabili per la scuola e la società attiva, 15 sono parzialmente recuperabili, possono cioè essere avviati ad un lavoro guidato o protetto, 5 non sono recuperabili.

Per quanto riguarda i bambini subnormali lievi, sono scolarizzabili al cento per cento; i medi sono scolarizzabili al cinquanta per cento e per l'altro cinquanta per cento pos-

sono essere avviati ad un lavoro guidato; i gravi sono addestrabili, al cinquanta per cento, ad un lavoro protetto; i disadattati sono invece scolarizzabili all'ottanta per cento ». Non so se con questi dati annoio i colleghi; ma forse è bene annoiarsi un po' per guardare in faccia quelle realtà che spesso, per una forma inconscia di rifiuto al dolore, ci rifiutiamo di guardare.

F A B I A N I . Chi ha fatto questa legge conosceva questi dati?

F E R R O N I . Non le posso rispondere perchè non l'ho fatta io.

« Attualmente in Italia gli sforzi per recuperare gli handicappati in istituti pubblici o privati sono concentrati su bambini dai 6 ai 10 anni, cioè nell'età della scuola elementare. Su 450.000 bambini handicappati fra i 6 e i 10 anni sono assistiti il 27 per cento, cioè meno di 150.000.

È interessante a questo punto il confronto, relativamente all'assistenza per classi di età, fra l'Italia, gli Stati Uniti e la Danimarca. In Italia le punte più alte riguardano il periodo dell'obbligo scolastico. Negli altri Paesi le punte si mantengono su un livello molto alto e continuo, già da zero fino a 14 anni. Il costo dell'assistenza specialistica, volta al recupero e non alla semplice conservazione in vita di un handicappato, si aggira, nei migliori istituti italiani, attorno ai due milioni di lire *pro capite*. Ma la maggior parte degli istituti italiani si mantiene con rette che si aggirano su una media di mille lire al giorno *pro capite*, cioè dalle 350.000 alle 400.000 lire *pro capite* all'anno ». Non occorre commentare questi dati.

« In Danimarca lo Stato spende 2 milioni e 800.000 lire all'anno per ciascun bambino nell'età del recupero negli istituti specializzati. Negli Stati Uniti la spesa *pro capite* annua è di 5.000 dollari, cioè oltre 3 milioni di lire.

I risultati che riusciamo a ottenere in Italia sul piano del recupero sono sconfortanti. Per quanto riguarda la classe di età che va dai 6 ai 10 anni, su 100 bambini se ne possono recuperare 80; ma se ne assistono 27 e se ne recuperano 10.

Negli Stati Uniti sono assistiti 85 bambini su 100 della stessa età; i recuperati sono 70.

In Danimarca sono assistiti 65 bambini su 100; i recuperati sono 50.

A questo punto è lecita la domanda: perchè in Italia facciamo così poco per gli handicappati? La società italiana è forse meno civile delle società americana e danese? Gli operatori italiani sono forse meno bravi di quelli stranieri? Perchè tanti insuccessi?

La società non può accettare un handicapato se non è socializzato. La Pirelli (per citare una fabbrica, ma questo vale anche per qualunque altra azienda) non può assumere un giovane di 20 anni che abbia il cervello di un bambino di 5 anni. La scuola non può accettare un bambino che aggredisce i compagni. La famiglia non può tenere in casa un figlio che nevrologizza i fratelli.

Il problema dell'accettazione dell'handicappato nella società dipende strettamente dal recupero funzionale e psichico dell'handicappato. Senza il recupero non possiamo pretendere l'inserimento dell'handicappato nella società. Ma perchè non recuperiamo questi ragazzi? Le leggi sono inadeguate ma se vogliamo ottenere delle buone leggi non dobbiamo aspettare i politici. In Danimarca, 15 anni fa, la situazione era peggiore di quella attuale dell'Italia. Sono state le famiglie degli handicappati a fare pressione per ottenere buone leggi. A questo punto, chi ha buone orecchie intenda! La battaglia contro la subnormalità va affrontata al più presto e su due fronti: sul fronte del recupero funzionale precoce del bambino e sul fronte psicologico della famiglia del bambino. Se non interveniamo precocemente, oltre che sul bambino, sulla famiglia, la madre potrà diventare il peggiore ostacolo al recupero di quel bambino rifiutandolo o proteggendolo patologicamente.

Ho voluto scegliere alcuni punti di questo intervento perchè ritengo che ognuno di essi ponga dei problemi che almeno fino a questo momento non ho sentito trattare in quest'Aula nè in Commissione.

L'intervento precoce sul bambino e sulla famiglia, all'interno della famiglia, è compito del medico; è un compito dello psicolo-

go, è un compito dell'assistente sociale, è un compito della psicoterapista, è un compito di noi tecnici, ci siano o non ci siano le leggi, ci siano o non ci siano le strutture speciali.

Nasce un bambino subnormale in Italia; il medico fa una brillante diagnosi, può farla già alla nascita e dice: ecco, questo bambino è un mongoloide. La madre chiede con angoscia: « E adesso che cosa si può fare di questo mio figlio? » Nella maggioranza dei casi in Italia, il medico risponde: « Stiamo ad aspettare; ritorni fra sei mesi, ritorni fra un anno ». E scrive una ricetta ordinando le solite vitamine, che non fanno mai male. E così, di sei mesi in sei mesi, si perdono i migliori anni per il recupero. Ciò che il bambino impara nei primi tre o quattro anni (ecco un altro argomento alla vostra meditazione) è fondamentale per il suo sviluppo mentale. È provato che nei primi anni si possono formare nuovi circuiti nervosi con adatte stimolazioni per lo sviluppo mentale del bambino handicappato. Ciò che può fare lo psicologo all'interno della famiglia dell'handicappato nei primi tre o quattro anni è fondamentale, non soltanto per l'equilibrio psichico del bambino ma anche per quello dei genitori.

Quando accusiamo le mamme (ce ne sono ed ho dovuto affrontare proprio nei giorni scorsi, nella mia città, a Marghera, un problema di questo genere) che rifiutano il loro bambino, quando le aggrediamo perchè lo proteggono eccessivamente (ed anche questo ho dovuto affrontare nei giorni scorsi in un centro che certamente l'onorevole Sottosegretario conosce, posto che ho visto alcune sue lettere indirizzate a qualcuna di quelle madri), dovremmo chiederci che cosa abbiano fatto per evitare la frattura fra madre e figlio o l'instaurarsi di un rapporto affettivo patologico. Nessuna madre rifiuta il proprio bambino per brutto, sciancato, deficiente che sia, se noi operatori, se noi tecnici, ci avviciniamo a quella madre con umiltà, se la incoraggiamo a collaborare con noi nel recupero del suo bambino. Fate ottenere alle mamme un successo personale nella rieducazione del proprio bambino handicappato e ne farete una vostra collaboratrice, ma soprattutto l'aiuterete a sentirsi di

nuovo mamma di quel bambino che stava per rifiutare. Le mamme dei bambini subnormali che stiamo seguendo sono le nostre migliori collaboratrici.

Ecco un'altra serie di problemi: il rapporto società-famiglia, il rapporto medici-madri, il rapporto medici-subnormali. Alla madre di una bambina mongoloide che stiamo seguendo era stato detto: non c'è niente da fare; sarebbe meglio che morisse; la mandi in un istituto. L'abbiamo tirata fuori dall'istituto, aveva cinque anni e diceva non più di dieci parole, come un bambino di 18 mesi. Adesso ha nove anni e frequenta la terza elementare in una scuola materna. Mi ha portato pochi giorni fa la pagella del secondo trimestre: sette in geografia e sei in tutte le altre materie. La maestra mi ha detto: « Veramente meritava cinque in matematica, ma per incoraggiarla le ho dato sei ». La madre di questa bambina è oggi una delle nostre migliori collaboratrici.

Un'altra bambina mongoloide, sulla quale abbiamo avuto la fortuna di intervenire quando aveva appena sedici mesi, oggi, dopo un anno di lavoro in collaborazione con i suoi genitori, parla, chiacchiera, si comporta come uno dei miei figli che ha la sua stessa età e la madre porta in giro la sua bambina come se fosse la più bella bambina del mondo.

Questi non sono miracoli; sono risultati che rientrano nella più assoluta normalità del recupero dei bambini subnormali.

Mi fermo con le citazioni che ho voluto portarvi unicamente, ripeto, per allargare la tematica del nostro dibattito odierno e futuro su questo angoscioso problema. Se dovessi portare qui tutte le voci di illustri clinici, di sociologi italiani e stranieri che di questi problemi si occupano con passione, con severità di studi, senza improvvisazioni, dovrei parlare per ore. Mi fermo quindi, ripeto, non senza richiamare l'attenzione dei colleghi sulla vasta problematica contenuta nelle parole del dottor Lucisano, che costituisce solo una parte del molto che egli ha detto in quella circostanza, sulla soluzioni di tutti i problemi da lui sollevati: di quantità, di metodo o di metodi, sempre differenziati gruppo per gruppo, direi caso per caso, di ogni

bambino handicappato, secondo il tipo di menomazione. E quanti altri problemi ad essi legati si pongono fatalmente: dalla creazione, per esempio, a livello di università, come diceva prima il collega Ossicini — che è medico — di personale sanitario adatto e preparato a questi compiti, ai problemi che avete sentito sollevare da un altro medico che ho citato (psichiatri, psicologi e assistenti sanitari, uomini e donne, atti ad avere quei rapporti con i minorati e le loro famiglie; personale paramedico per i luoghi di cura e di recupero, sia intellettuale che motorio) alle attrezzature edilizie, che non divengano quelle cosiddette « barriere architettoniche » che impediscono al menomato la vita in comune con altri normali, che è forse uno degli aspetti essenziali per il recupero, all'inserimento nella vita attiva e produttiva di questi bambini minorati; il che è possibile non solo per attività artigianali, ma per normali attività anche a livello di fabbrica, contrariamente a quello che lei diceva, compagno Illuminati.

I L L U M I N A T I . Non ha capito.

F E R R O N I . Può essere, chiedo scusa. Vi sono studi, ricerche in questo campo dai quali risulta che tale inserimento è possibile non solo a livello artigianale, più semplice, più elementare, ma a livello di fabbrica, ove è possibile. Ed è possibile, ripeto, secondo alcuni esperti.

Ecco, ad esempio che cosa dice un altro medico, (e scusatemi l'ulteriore citazione) il dottor Donelli, a questo proposito: « È il caso di sottolineare in proposito » — circa cioè l'occupazione dei bambini recuperati — « che l'orientamento attuale ha ormai sperimentato che non è l'artigianato il posto di lavoro preferenziale per il soggetto handicappato, ma piuttosto la media e grande industria » — cosa che fino a ieri a molti di noi sarà potuta sembrare paradossale, ma che merita comunque un'esame da parte nostra per le implicazioni che questo comporta nei rapporti dell'andicappato col mondo del lavoro nelle leggi che faremo domani — « che può offrire attività frustranti per la persona normale e molto adatte invece per il sub-

normale. Si pensi a tutte le attività che richiedono ripetizione automatica di gesti (voi ricorderete il film di Chaplin «*Tempi moderni*») che si realizzano mediante riflessi condizionati o semplici risposte meccaniche. Per l'inserimento lavorativo del subnormale è necessaria quindi una stretta e precoce collaborazione tra organismi di trattamento educativo e terapeutico da una parte e il mondo del lavoro dall'altra; e ciò per gli aspetti di ricerca del mercato del lavoro, per gli aspetti di programmazione, in sostanza per l'adattamento degli strumenti di lavoro e delle macchine alla capacità e alla sicurezza dell'uomo».

Ecco altri problemi, onorevoli colleghi, da affrontare, sui quali meditare per trovarne le soluzioni. E c'è un altro problema: si dirà che la pretesa di mandare al lavoro in fabbriche normali gli handicappati contraddice con la situazione del nostro Paese che vede migliaia, centinaia di migliaia di disoccupati. Ecco la risposta che a me pare enormemente valida e giusta, se non diciamo solo parole nei riguardi degli handicappati: «*Non mi pare valido il discorso che occorre dare la precedenza lavorativa ai soggetti normali in un Paese in cui è ancora rilevante il fenomeno della disoccupazione perchè contrasta con ciò che è la parità di diritti di tutti i cittadini, contrasta con l'enormità della spesa per un'assistenza passiva così come attualmente impartita, contrasta soprattutto, con il fatto ormai sperimentato che nella media e grande industria sono disponibili attività lavorative che possono essere svolte con pari rendimento da persone che presentano una gamma assai vasta e differenziata di capacità personali*».

Per finire, voglio dire che questa molteplicità di problemi espliciti ed impliciti in ciò che vi ho letto e detto sin qui, andrà vista con grande serietà di impegno, senza pregiudiziali di ordine ideologico o politico, con un senso di partecipazione umana che travalichi i confini di questo e quel raggruppamento politico e diventi fatto di uomini coscienti e partecipi della vita sociale del nostro tempo.

Quindi ecco profilarsi, alla luce di questi complessi problemi, la domanda se lo Stato

da solo possa risolverli. Io credo che non potrà farlo, nè oggi nè nell'immediato domani. Esso dovrà farlo con la collaborazione, e non in contrapposizione, degli enti regionali, anzitutto degli enti cioè particolarmente adatti a promuovere nuove leggi, nuove iniziative rispondenti anche a caratteristiche particolari di ogni singola regione: caratteristiche sociali, culturali, perfino geografiche, così da risolvere in modo omogeneo e globale i molti e molti problemi del mondo sfortunato ed infelice degli invalidi di ogni sorta che toccherà a tutti noi, con nuova, intelligente ed umana comprensione, rendere meno sfortunati e meno infelici.

Per questo io dico ai rappresentanti dei vari dicasteri presentatori del decreto-legge, ma soprattutto a quelli del Ministero del tesoro: non doletevi del fatto che il Parlamento abbia chiesto ed ottenuto, anche col vostro consenso, ve ne do atto, di modificare il decreto-legge di conversione in una vera e propria nuova legge. Non doletevi se il Parlamento vi ha costretto a reperire i fondi necessari alle modificate provvidenze. È bene che ciò sia avvenuto ed è ancora poco, collega Picardi, molto poco rispetto al molto che in seguito si dovrà fare e che io ho appena accennato con questo mio intervento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è alcun pentimento.

F E R R O N I . Detto questo, non mi arroccherò su posizioni di scontento per dire, come fanno i colleghi comunisti, di no alla legge in attesa del meglio. Io dico sì al bene che oggi viene con questa legge, in attesa del meglio che noi sapremo fare domani.

E non venga la tentazione ai vari Ministri, con quelle circolari amministrative spesso più insidiose delle brutte leggi, di rattrappire questa legge, o di ridurne i benefici! Non vi venga questa tentazione (*interruzione del senatore Preziosi*). È probabile, collega Preziosi e colleghi di altre parti politiche che votate contro, che si faccia questa strana scoperta: che i fondi a disposizione per l'applicazione di questa legge, o previsti con essa, siano nettamente insufficienti a consuntivo dell'anno in corso. È probabile che ciò

avvenga. Ma questo vi imporrà, insieme al rispetto della legge, delle ricerche serie per il futuro, non lasciandole alle varie Pirelli o Fiat o ai singoli volenterosi, ma all'iniziativa seria, una volta per tutte, del Governo, onde poter fare nell'avvenire ciò che è stato impedito da una somma di vicende non imputabili alla volontà dell'attuale Governo. Vicende che sono la pesante eredità di un passato in cui questi problemi erano lasciati piuttosto alla pubblica carità che alla intelligente socialità di leggi dello Stato. E se pur rimane valido ancor oggi il concetto della *caritas* cristiana, fate in modo che il futuro possa liberarvi o liberarci dalle colpe di un passato che noi e voi abbiamo ereditato. Con questa legge cerchiamo di fare qualcosa, di rendere meno penosa la condizione delle persone cui la legge si rivolge. Consideriamola un primo passo verso un destino per loro migliore. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E Z I O S I** . Lei è un grande sognatore!

**F E R R O N I** . Può darsi, caro senatore Preziosi. Le dirò, con Pietro Gori: « Or che il fango dilaga amo meglio sognare ».

**P R E S I D E N T E** . È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

**D ' A N D R E A** . Onorevole Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, tutti hanno detto che il provvedimento è incompleto, che il provvedimento è lacunoso e non soddisfacente e tutti hanno aggiunto che esso è provvisorio. È, sì, provvisorio, ma è molto atteso dagli interessati per gli effetti finanziari immediati. D'altra parte il termine di scadenza del decreto è molto vicino, il 2 aprile, e quindi, se si vuole che operi, converrebbe attenersi al testo approvato dalla Camera il 16 di marzo e approvarlo.

Certo, il problema è molto complesso e l'oratore che mi ha preceduto ha dimostrato e rivelato gli aspetti più profondi, più umani e più vicini alla sensibilità comune.

I problemi più importanti che riguardano gli invalidi civili sono quelli del lavoro, delle provvidenze economiche, dell'assistenza e della qualificazione professionale.

Qual è la legislazione vigente per gli invalidi civili? È quella contenuta nella legge 5 ottobre 1962 e nella legge 2 aprile 1968 le quali riguardano l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi civili. Queste leggi non rappresentano l'*optimum*, però possono essere considerate soddisfacenti per una successiva soluzione integrale, la soluzione che tutti attendiamo del problema del collocamento al lavoro degli invalidi. Infatti è proprio su questo punto che, nella realtà, si verifica il maggior difetto poichè le due leggi non hanno dato i risultati sperati e gli invalidi non possono essere utilmente inseriti nel lavoro normale.

L'attuale provvedimento governativo, che ha già superato l'esame della Camera, non propone niente di nuovo per il collocamento degli invalidi civili rispetto alla legislazione in vigore. Per gli invalidi che non possono essere inseriti nel lavoro normale è fatto un cenno generico al lavoro protetto. A tale riguardo, infatti, si dà al ministro del lavoro la possibilità di promuovere le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Ai fini indicati le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti e istituzioni particolarmente qualificati nonchè dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. E qui siamo al punto di partenza. Per quanto riguarda il lavoro protetto si fa presente che si danno al ministro del lavoro soltanto generici poteri che difficilmente, per mancanza di criteri direttivi e probabilmente per mancanza di mezzi, potrebbero essere usati in maniera soddisfacente per venire incontro alle esigenze dei minorati più gravi; non si fa cenno alcuno al tipo di lavoro che dovrebbe essere svolto dai minorati o alla retribuzione che gli stessi potrebbero percepire nè infine ci sono norme che meglio disciplinino la tutela dell'invalido nel giusto posto di lavoro.

La legislazione vigente per gli inabili al lavoro è quella della legge 6 agosto 1966 e della legge 3 ottobre 1969. Con la prima ven-

ne concesso un assegno mensile di assistenza di lire 8.000 ai mutilati e agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, totalmente e permanentemente inabili al lavoro, con la seconda l'assegno è stato elevato a lire 12.000 mensili che costituiscono l'importo della pensione sociale concessa con legge 30 aprile 1969 ai cittadini che hanno superato i 65 anni e non sono iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

Il disegno di legge governativo lascia invariato l'attuale ammontare dell'assegno mensile di assistenza di lire 12.000 e stabilisce che esso spetta agli invalidi tra i 18 e i 65 anni con capacità lavorativa ridotta ai due terzi; prevede inoltre un'indennità giornaliera di frequenza per gli invalidi che frequentano i corsi di addestramento professionale. Il comitato ristretto che è stato creato alla Camera prevede invece una pensione di inabilità di 12.000 lire mensili per tredici mensilità a favore dei mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 18, totalmente inabili al lavoro e non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile. Sono previste riduzioni della pensione per gli invalidi ricoverati negli istituti; un assegno di lire 12.000 mensili per tredici mensilità a favore dei mutilati e invalidi civili di età fra i 18 e i 65 anni che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e che non sono abili al lavoro e non sono iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile; un assegno di accompagnamento di lire 12.000 mensili per tredici mensilità ai mutilati e invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, privi di capacità deambulante e che frequentano la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, che non siano ricoverati a tempo pieno; un'indennità di frequenza ai corsi di addestramento simile a quella prevista nel disegno di legge governativo.

La legge 6 agosto 1966 fa obbligo, ai fini dell'assistenza, al Ministero della sanità di provvedere all'assistenza sanitaria specifica diretta al recupero funzionale dei mutilati e degli invalidi civili appartenenti alle categorie dei motulesi o neurolesi che versano in stato di bisogno e le cui invalidità possono essere ridotte mediante idoneo tratta-

to di riabilitazione. Il disegno di legge governativo aggiunge all'assistenza sanitaria specifica l'assistenza generica, farmaceutica e protesica agli invalidi civili che versano in stato di bisogno. Esso comunque fa confusione tra l'assistenza sanitaria e l'assistenza di recupero.

Queste, onorevoli colleghi, sono le provvidenze previste, esposte in breve e riassunte perchè la discussione è stata già ampia e molti colleghi hanno dimostrato una preparazione assai maggiore della mia su questo argomento. Diciamo quello che abbiamo detto all'inizio, che cioè il termine di scadenza è molto vicino: il 2 aprile; se noi rimandassimo con variazioni ed emendamenti questa legge alla Camera, probabilmente non si farebbe più in tempo ad approvare la legge e il decreto cadrebbe nel vuoto. Quindi è consigliabile sentire il richiamo e l'invocazione degli invalidi civili i quali ci dicono che i problemi sono urgenti e conviene intanto contentarsi di quello che si è potuto preparare e attendere per l'avvenire un miglioramento o un rifacimento di questa legge.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

**\* P I N T O .** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la legge del 6 agosto 1966, con la promulgazione di provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, costituisce indubbiamente una parte importante nel progresso civile del nostro Paese. Per la prima volta lo Stato si interessa dei derelitti, di tutti coloro che, per malformazioni congenite, per incidenti o per malattie non protette in qualche modo da una legge, non risultavano assistiti. Il provvedimento, frutto di un notevole travaglio formativo, è certamente riuscito in un obiettivo essenziale, che è quello di aver dato coscienza agli invalidi di poter godere, da parte della società, di particolari benefici ed alla società del dovere di interessarsi degli invalidi.

Potremmo ben dire che con la legge del 6 agosto 1966 è stata di fatto superata la pietà e per gli invalidi la mortificazione di dover usufruire di assistenza a tipo caritativo.

Ma è anche vero che l'applicazione di questa legge ha messo in evidenza i limiti e le deficienze di una società che si porta ancora dietro carenze di coscienza civile.

Nella prima fase di applicazione della legge, gli invalidi, specialmente quelli gravi che erano stati tenuti in casa discretamente nascosti per un falso senso di vergogna, sono usciti quasi timidamente. Le domande erano poche e pochi erano i soggetti che si sottoponevano alla visita delle commissioni. In ogni provincia operava una sola commissione, la commissione provinciale, ed era sufficiente per far fronte a tutte le richieste. Ma poi, in breve tempo, è stata una corsa sempre più veloce fino a diventare quasi una corsa folle per raggiungere un traguardo che è di certo obiettivamente mortificante. Il riconoscimento della qualifica di invalido civile, è noto, oltre al diritto ad un assegno mensile per i casi più gravi ed al diritto all'assistenza sanitaria, comporta anche dei benefici sul piano dell'acquisizione di un impiego. Questa è una realtà. Per gli invalidi civili il limite di età per la partecipazione ai concorsi è elevato a 55 anni, e tutti coloro i quali non erano riusciti a sistemarsi per tempo, tutti coloro i quali avevano fallito il limite fisiologico dell'occupazione, sono corsi all'arrembaggio per ottenere il riconoscimento del titolo di invalidità civile, un titolo che consente a questi soggetti di rimettersi in corsa e che restituisce la speranza di una sistemazione.

Le amministrazioni pubbliche, statali, parastatali e degli enti locali (ed anche questo è noto) debbono per legge avere obbligatoriamente in servizio una percentuale fissa di invalidi civili. E questo certamente è stato l'incentivo, meglio sarebbe dire il miraggio, che ha spinto tanti, giovani e vecchi, ricchi e poveri, colti e ignoranti, al conseguimento del titolo di invalidità civile nell'affannosa speranza di raggiungere un obiettivo che non erano riusciti ad afferrare per merito e che si presentava in tal modo più facile e a portata di mano. È stato uno spettacolo deprimente. Al 31 dicembre 1969 le domande con le quali si chiedeva il riconoscimento dell'invalidità civile erano oltre 753.000; al 31 dicembre

1970, anche se non dispongo di cifre precise perchè non mi sono state date, è certo che il numero delle domande si era avvicinato di molto al milione. In attuazione di una norma prevista dalla legge del 1966, dopo questa corsa alla invalidità civile, è stato necessario istituire in ogni provincia oltre alla commissione provinciale numerose sottocommissioni. Ed oggi, onorevoli colleghi, sono in funzione oltre 400 sottocommissioni ognuna delle quali sforna in media ogni mese 50 dichiarazioni di invalidità, con un efficientismo e una regolarità che non sono nel costume del nostro Paese.

È molto grave — lo voglio far rilevare — che la classe politica, almeno fino ad oggi, non abbia fatto sentire una voce di condanna per l'applicazione tanto distorta di una legge che voleva e doveva raggiungere ben più alto e qualificante obiettivo. Una mia lunga e dettagliata interrogazione con la quale chiedevo un intervento del Ministro della sanità per invitare ad una diversa severità le commissioni giudicanti, è rimasta senza risposta. E ritengo doveroso denunciare oggi in Senato un fatto che è noto a tutti e che, a mio giudizio, mortifica la classe dirigente. Da parte di alcune forze politiche, anziché condannare un sistema che è in contrasto con lo spirito della legge, si è cercato di trarne vantaggi; si è cercato e si cerca tuttora di ottenere per gli esponenti delle forze clientelari un riconoscimento di invalidità per aver poi la possibilità di offrire una sistemazione facile in un ministero per chiamata diretta. E so di un giovane di venti anni — ne conosco anche il nome — che mentre era in servizio militare, pur essendo idoneo ad incondizionato servizio di leva, ha ottenuto il riconoscimento di invalidità civile durante una licenza di cinque giorni e quando è stato congedato è stato assunto in una pubblica amministrazione per la sua qualifica di invalido civile.

Purtroppo interessi particolaristici, e più propriamente elettoralistici, hanno offuscato lo spirito di una legge altamente sociale. Ed oggi sappiamo tutti di soggetti in perfette condizioni di salute — lo dico come medico — che hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità solo per raccomandazione e che

occupano posti che avrebbero dovuto essere riservati ai veri invalidi.

Oggi che viene portato alla nostra approvazione un nuovo provvedimento per una nuova regolamentazione della materia, abbiamo il dover di tener conto delle esperienze negative della legge del 1966. Non possiamo approvare il semplice trasferimento nella nuova legge di disposizioni che si sono dimostrate inadatte al nostro tipo di società. Non possiamo innanzitutto permettere che il giudizio di invalidità civile — questo è il punto — venga espresso da commissioni mediche locali, carenti di competenza specifica e delle quali non fanno parte medici con particolare preparazione medico-assicurativa. La designazione di un medico da parte di associazioni di invalidi non ha senso senza la richiesta di un requisito di specializzazione. Che senso ha infatti la designazione di un medico da parte di un'associazione di invalidi? Forse ci sono interessi particolaristici da difendere? Non credo. Lo stesso vale anche per i medici designati dall'ufficio provinciale del lavoro. Ma quel che è peggio, procedendo alle assunzioni senza richiedere requisiti particolari, è facile che le nomine siano fatte per sollecitazione politica, in modo da ottenere una commissione a costituzione politica anzichè tecnica, come invece dovrebbe essere.

È necessario, a mio avviso, che il giudizio di invalidità civile venga espresso con alto senso di responsabilità da medici qualificati e responsabilizzati. È necessario che le commissioni siano presiedute dal medico provinciale e non da un medico designato poichè chi presiede tali commissioni deve assumersi la responsabilità diretta del giudizio della commissione. È necessario chiamare a far parte della commissione i medici che normalmente esercitano la professione di medico-assicuratore. E mi riferisco in particolare ai medici della Previdenza sociale e dell'Istituto infortuni.

Con la legge del 1966 fu prevista la formazione di sottocommissioni perchè si pensava che le richieste fossero talmente numerose da non poter essere esaminate da una sola commissione provinciale. Ma, a giudizio di noi repubblicani, questa esigenza non esiste

più e quindi la norma non deve essere posta in atto.

Abbiamo nel nostro Paese, allo stato attuale — e prego il senatore Ferroni di seguire attentamente queste cifre — oltre 8 milioni di invalidi e precisamente oltre 2 milioni di handicappati, 3 milioni e 126.000 invalidi della Previdenza sociale, oltre 700.000 invalidi per postumi di infortuni sul lavoro, 453.000 invalidi di guerra, 78.000 invalidi per servizio e circa un milione di invalidi civili. Sono cifre che ci lasciano perplessi; abbiamo la percentuale di un invalido ogni cinque italiani. Il collega Ferroni ha portato tante cifre. Ebbene io posso affermare che in nessun Paese al mondo vi è una percentuale di invalidi di 1 a 5.

F E R R O N I . E c'è la percentuale dei morti sul lavoro più alta.

P I N T O . Ebbene stando a questa situazione di fatto noi riteniamo che non sia proprio necessario prevedere ancora la possibilità di costituire sottocommissioni, a meno che non si voglia andare verso l'obiettivo di dare a tutti gli italiani il titolo di invalido. Sarebbe sufficiente, a nostro giudizio, che in ogni provincia operasse una sola commissione, nel capoluogo, formata da medici competenti e responsabilizzati che facciano le cose sul serio.

Noi pensiamo che le modalità previste dall'articolo 7 per la formazione delle commissioni e la possibilità prevista dall'articolo 6 per la costituzione di sottocommissioni costituiscano il mezzo per perpetuare gli errori risultanti dall'applicazione della legge del 1966, costituiscano in altri termini la razionalizzazione di un sistema che noi condanniamo.

Per questi motivi noi repubblicani non daremo il voto favorevole a questa legge. Non vogliamo negare che nella proposta di legge che stiamo per votare vi siano delle innovazioni apprezzabili e certamente vantaggiose per gli invalidi. Noi siamo favorevoli all'aumento dell'assegno e, in modo particolare, all'innovazione di concedere un'indennità speciale per gli invalidi bisognevoli di accompagnamento. Prendiamo atto con com-

piacimento dell'orientamento di riabilitazione stabilito espressamente nella legge, che vuole iniziare il cammino verso un reinserimento attivo dell'invalido nella società. La riabilitazione è un fatto di coscienza di popolo, è un fatto di civiltà e noi ci arriviamo in ritardo rispetto agli altri popoli. È un'esigenza che è molto sentita dalla categoria e noi approviamo pienamente il principio che è stato recepito dalla legge; già il fatto che — e in questo concordo con coloro che l'hanno fatto rilevare — una legge abbia recepito questa esigenza è un notevole passo avanti. Ed in questa prospettiva noi apprezziamo molto l'obbligatorietà della riqualificazione professionale che, secondo me, è il punto più rilevante del provvedimento. Sono fatti positivi per il riscatto di una categoria di cittadini che erano stati sempre tenuti ai margini e per i quali non si era mai sentita l'esigenza di un provvedimento di giustizia. I minorati psico-fisici sono anche essi cittadini italiani con le proprie aspirazioni e con le proprie speranze, e innanzitutto con la volontà di partecipare attivamente al progresso della società. Noi sentiamo profondamente le richieste che provengono da una categoria che ha il diritto di essere ascoltata proprio perchè è stata tanto a lungo dimenticata. Ma proprio perchè siamo sensibili ai legittimi diritti dei veri invalidi non possiamo accettare che una parte delle provvidenze a loro favore siano godute da cittadini in piena salute.

In questo nostro dissenso nei confronti di un sistema che non accettiamo non ci possiamo sentir condizionati dal fatto che una scadenza ci impone la conversione in legge di un decreto-legge. È un fatto che si ripete troppo spesso. Noi riteniamo di dover esprimere il nostro pensiero anche quando non possiamo incidere sostanzialmente sull'esistenza di una legge. Speriamo però che questa denuncia sia ascoltata e meditata dagli uomini del Governo che hanno avuto la bontà di ascoltarci.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Brusasca il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

**LIMONI, Segretario:**

Il Senato,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili,

vista la modifica apportata dalla Camera all'articolo 6 del testo presentato dalla Commissione nel senso che l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è demandato alle commissioni sanitarie provinciali;

impegna il Governo ad attribuire alla modifica introdotta dalla Camera l'interpretazione che il giudizio delle commissioni sanitarie deve essere richiesto per la concessione di tutti i benefici economici (artt. 11, 12, 17, 23, 24, 27, 28 e 30 della presente legge) e non anche per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3 che non è mai stata, nè può essere, subordinata a controllo di commissioni sanitarie in quanto essa deve essere prestata con immediatezza in favore dei richiedenti che presentano apposita istanza agli uffici periferici del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 11, 3° comma della legge, cui spetta di valutare direttamente lo stato di bisogno dei richiedenti o, se minori, delle rispettive famiglie, tenuto conto anche che il giudizio preventivo di eventuali commissioni limiterebbe la libertà nel campo tecnico del sanitario curante sia nella determinazione dell'infermità invalidante sia delle cure conseguenti.

**PRESIDENTE.** Il senatore Brusasca ha facoltà di parlare.

\* **BRUSASCA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Pinto ci ha posto di fronte ad un problema che purtroppo compare spesso nelle cause più nobili, le quali non vanno esenti dagli sfruttamenti che rendono più indegne le azioni di coloro che le compiono. Senatore Pinto, tutti noi siamo d'accordo con lei nell'affermare che devono essere stroncati nella maniera più decisa, più ferma, devono essere condannati nel modo più severo coloro che abusano di questa leg-

ge; sarebbe però doveroso che le persone interessate segnalassero gli abusi perchè abbiano ad essere stroncati e puniti proprio là dove ne vengono goduti i benefici. Infatti, quel soldato in pieno vigore, di cui lei ha parlato, che specula, facendosi dichiarare invalido civile, sul contributo, sul piccolo aiuto che noi diamo a chi è veramente invalido civile, è senz'altro un uomo indegno, come indegni sono coloro che lo hanno aiutato a fruire di questo beneficio.

Chiediamo quindi al Governo di fare effettuare gli accertamenti più rigorosi affinché gli abusi abbiano ad essere stroncati. Ma, detto questo, dobbiamo riconoscere, senatore Pinto, che sebbene la legge abbia molti inconvenienti, l'imminente termine di scadenza non ci consente di adottare la posizione da lei prescelta senza assumere una grave responsabilità quale quella che appunto assumeremmo se dovessimo impedire che il provvedimento venisse approvato. Una posizione di miglioramento che determinasse una vacanza e impedisse l'assistenza che attualmente è possibile danneggerebbe maggiormente quelli che attendono questo aiuto o che desiderano di averne la continuazione. Quindi è molto più utile, molto più vantaggioso, per l'aiuto che dobbiamo dare alle varie categorie degli interessati, indicare quelli che devono essere i miglioramenti ma nel medesimo tempo non determinare delle interruzioni che potrebbero danneggiare anche i miglioramenti futuri.

Per i rilievi che farò tra poco — e che attengono a considerazioni quali quelle che ha esposto il senatore Ferroni, al quale dobbiamo essere grati per le lunghe e commoventi citazioni che ci ha letto e che, a dire il vero, attengono più al provvedimento che dovremo fare che a questo, che è meramente transitorio, cui si è riferito con una relazione molto diligente e molto precisa il relatore, senatore Barra, e sulle quali si è soffermato anche il senatore Perrino, che ha parlato per primo per il mio partito — è indubbio che questa legge deve dare soprattutto a lei, onorevole Dal Canton, che ha dato tante prove di solidarietà umana, un grande tormento. Lei per la prima condividerà quello che sentiamo tutti

e cioè che questa legge è insufficiente. Io mi sento umiliato come uomo e credo che tutti voi vi sentiate umiliati come uomini e come legislatori nel sapere che diamo 18.000 lire al mese a persone che si trovano in condizioni di minorità nei confronti dei cittadini comuni, che quando sono ricoverate in un istituto perdono la metà di questa somma e che se arrivano ai due terzi della loro incapacità hanno soltanto 12.000 lire. Se noi facciamo il rapporto tra queste cifre e le esigenze di oggi, le condizioni del mondo di oggi, dobbiamo proprio sentire l'umiliazione di non aver fatto di più, l'incitamento a fare di più quando, superato il traguardo di questa scadenza, dovremo affrontare il nuovo trattamento.

Il nuovo trattamento va visto proprio sotto l'aspetto della solidarietà: questa legge dovrebbe essere fatta più col cuore che non col riferimento ai capitoli del bilancio. Infatti, se non si mette un po' il cuore a disposizione delle categorie che attendono da noi un senso vero di solidarietà, questa legge sarà costituita da una serie di articoli che dimostreranno la volontà di dare un aiuto, ma che sapranno tanto di burocraticismo da essere privati dell'afflato umano che deve avere un provvedimento che riguarda persone che hanno la duplice sventura di essere nate così e di vivere in una condizione di sopportazione da parte degli altri.

Questa legge, tuttavia, ha già acquisito un grande merito che non riguarda tanto i colpiti quanto i genitori, specie le madri, i genitori dei bambini subnormali, mongoloidi, dei bambini che io conobbi quando a ventidue anni ebbi la prima carica pubblica come consigliere comunale amministratore di un ricovero, quei bambini che soltanto dai religiosi hanno avuto le prime assistenze. Chi di voi non ha visitato il Cottolengo di Torino? Chi non conosce i piccoli Cottolengo di Don Orione non può non avere la visione di che cosa sia questa sventura. Chi non ha visto lo spettacolo dei genitori che vivono con quei bambini, nei confronti dei quali più sono disgraziati più si sentono morbosamente attaccati, ma per i quali non riescono a far nulla (perchè si può fare ben poco)? Ebbene, a questi genitori la legge deve dire che la so-

cietà passa dallo stato di sopportazione, che si è avuto fino ad oggi, ad uno stato di comprensione e di solidarietà. Questo spirito di solidarietà deve emanare dalla legge al nostro esame perchè prima di tutto dobbiamo rinforzare, rinvigorire l'animo dei genitori affinché siano i primi a curare i loro figli subnormali, mongoloidi, sventurati. Ed il significato della solidarietà darà a questi genitori il senso che la società non è nemica per loro; tante volte, infatti, si sono sentiti quasi considerati dei nemici in quanto hanno generato dei figli in quelle condizioni ed hanno creato dei problemi. Ebbene, ripeto che occorre dimostrare innanzitutto la solidarietà per i genitori e in secondo luogo la solidarietà per questi ultimi — è stato accennato qui — deve manifestarsi in parecchie forme. La prima forma sostanziale deve essere quella della prevenzione e poi quella della riabilitazione. È stato già accennato da altri alla necessità che questi due fini, prevenzione e riabilitazione, siano quanto più possibile accentuati nelle formulazioni e applicati con la maggiore intensità. Ma non bastano due miliardi per i centri di addestramento. Non bastano quei piccoli sussidi.

Credo che se guardassimo con il cuore di cui ho parlato fin qui nei vari capitoli del bilancio dello Stato, soltanto ripulendo gli angolini di certe spese inutili che in tutti i Ministeri abbondano, se avessimo soltanto la pazienza di fare delle verifiche precise, potremmo tagliare — senza che nessuno subisca danno e senza che il funzionamento dello Stato sia rallentato — alcune spese. Se facessimo questo per dare assistenza a milioni di persone (sono state portate cifre diverse, ma siamo nell'ordine di milioni di individui che devono essere assistiti), se facessimo questa opera di revisione all'interno stesso del bilancio dello Stato, senza ricorrere perciò a provvedimenti particolari ma soltanto, ripeto, eliminando (e questo si può fare perchè noi intaccheremmo soltanto spese superflue) cose non necessarie, potremmo risolvere questo problema in modo migliore ed in misura molto più efficiente.

Quindi, prevenzione e riabilitazione. A questo fine c'è da richiamare la attenzione sulla disposizione che concerne il riconoscimento

dei due terzi di inabilità. Ha detto poco fa il senatore Pinto che ci vogliono delle persone specializzate ed è giusto. Naturalmente anche la specializzazione e la qualifica del medico non devono essere rigide al punto da creare delle situazioni che siano troppo rigorose e quindi, nell'incertezza, colpire invece che favorire. Ma è indubbio che a coloro che dovranno accertare i due terzi di invalidità deve essere fatta la raccomandazione di non usare un'indulgenza tanto larga da impedire che i fondi che vengono stanziati possano, come devono, servire anche e particolarmente alla riabilitazione ed alla prevenzione.

Si tratta quindi di problemi di grande importanza, problemi che non vengono a noi col rumore delle agitazioni, problemi che toccano gli interessi di famiglie che molte volte hanno la vergogna di far conoscere la loro situazione, problemi che molte volte sono nascosti ma che stanno diventando molto più diffusi di quanto era prevedibile qualche anno fa.

Onorevoli colleghi, dobbiamo prevedere cosa sarà la gioventù di domani dato lo sviluppo pauroso della prostituzione e delle malattie di questo tempo, dopo il diffondersi dell'uso della droga che costituisce la grande piaga del mondo: i figli della droga e i figli della prostituzione non pesano ancora sulla nostra società come peseranno quando gli sviluppi già in corso avranno dato i loro frutti! C'è da mettersi le mani nei capelli pensando a ciò che avverrà soprattutto per quanto riguarda la droga. Infatti noi sappiamo che nelle scuole medie il gusto per la droga è diventato quasi l'insegna della capacità di contestare e di rendersi indipendenti dal passato, dai genitori e dal formalismo. Quando questi mali sociali di oggi avranno proliferato le loro conseguenze sui figli di domani, questa legge dovrà occuparsi di una quantità assai maggiore rispetto ad oggi di persone che avranno bisogno di noi, della nostra solidarietà. Teniamo presenti queste cose per il momento in cui dovremo studiare le nuove norme.

Noi oggi ci limitiamo ad affermare queste necessità, a fare appello a questa solidarietà, a richiamare l'attenzione di tutti perchè quando si dovrà decidere — non in via tran-

sitoria, come oggi, ma in via, se non definitiva, più efficiente domani — lo Stato tramite nostro si dimostri più umano, più fraterno, più efficace.

Se non possiamo modificare la legge per evitare che scada il termine di conversione, dobbiamo tuttavia tentare una modifica per lo meno interpretativa. L'articolo 6 aveva stabilito che quando si deve prestare l'assistenza sanitaria si ricorra preventivamente ad una commissione. La Camera dei deputati, modificando il testo precedente del Governo, ha formulato un testo che è equivoco nel senso che si dovrebbe ritenere, o si potrebbe ritenere, che anche per le visite sanitarie, per l'assistenza sanitaria si debba procedere all'esame dei casi da parte di una commissione. Ora, se per i benefici economici può farsi ricorso ad una commissione per evitare abusi nella concessione dei contributi, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, che può essere di necessaria urgenza, che può non permettere dilazioni, pare che si debba interpretare quanto meno l'articolo 6 del testo della Camera come io ho cercato di fare nell'ordine del giorno che ho proposto, cioè nel senso che l'assistenza sanitaria può essere data immediatamente dagli uffici periferici del Ministero della sanità e dai relativi funzionari, evitando le sovrastrutture, il burocraticismo delle commissioni che (e qui entro nello spirito del senatore Pinto) laddove occorra l'accertamento tecnico-scientifico, potrebbero anche fare un accertamento non tecnico e non scientifico e magari parapolitico.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, vi chiedo di voler esaminare benevolmente l'ordine del giorno che ho proposto e che raccomando alla vostra approvazione.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B A R R A , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, mi limiterò a dare atto dell'ampia discussione su questo provvedimento di legge richiamandomi in modo particolare a quello che in

via pregiudiziale abbiamo premesso nella nostra relazione scritta in ordine all'iter, ai termini, ai limiti di questo provvedimento di legge ed anche per quelli che sono i rapporti che debbono intercorrere tra Governo e Parlamento. Dico ciò riferendomi in modo particolare ad alcune considerazioni che in materia sono state sollevate dal senatore Nencioni e dal senatore Illuminati in ordine alla costituzionalità della procedura adottata o in ordine allo stato di necessità cui oggi il Senato sarebbe posto per l'imminenza della scadenza del termine per la conversione in legge del decreto-legge. A me preme in questa sede sottolineare che il provvedimento presentato dal Governo, costituito da un articolo unico, prevedeva esclusivamente la proroga delle disposizioni legislative dal 1966 e successive fino all'entrata in vigore di provvedimenti di carattere generale a favore dei mutilati e invalidi civili. Il limite che il Governo si era posto nel decreto legge rispondeva non soltanto ad un'esigenza di correttezza costituzionale, ma anche ad un'esigenza di opportunità rappresentata dalla necessità di coordinare in materia la legislazione nazionale e la legislazione regionale. Nelle Commissioni riunite della Camera dei deputati si ritenne invece all'unanimità — con il voto anche del Partito comunista, senatore Illuminati — di dover adottare una procedura forse non usuale, cioè di inserire nel provvedimento di conversione ben 33 articoli disciplinanti la materia. Ciò sta a dimostrare che non è il Governo ad aver posto il Parlamento di fronte ad uno stato di necessità; è avvenuto che uno dei due rami del Parlamento ha ritenuto all'unanimità di adottare questa procedura che, lo riconosciamo, è una procedura insolita e che peraltro trovava la sua esigenza e la sua necessità nel coordinamento di ben cinque proposte di legge presentate all'altro ramo del Parlamento. Quindi vorrei dire — e mi dispiace che non sia presente il senatore Preziosi che ha stralciato una parte della mia relazione — che le carenze che io per il primo, unitamente ai colleghi della Commissione, ho evidenziato nella relazione sono frutto di due elementi: in primo luogo dell'impossibilità, diremo, giuridica e costituzionali di invadere il campo

delle regioni in una materia di imminente trasferimento, in secondo luogo di una interpolazione fatta dalle Commissioni riunite della Camera dei cinque provvedimenti di legge presentati presso la Camera stessa che peraltro trova moventi ispiratori, pur se si critica l'impostazione generale del disegno di legge, anche nell'Aula del Senato. Non a caso nella mia relazione ho citato il disegno di legge presentato dal senatore Orlandi che nelle linee generali sostanzialmente non diverge dal provvedimento che stiamo ora esaminando.

Mi pare che nella sostanza, al di là delle critiche, l'impostazione ispiratrice del disegno di legge che il senatore Brusasca qualche momento fa ha in termini palmari ed umani evidenziato, ed in definitiva il contenuto concreto di questo provvedimento è certamente migliorativo della precedente legislazione, anche sul piano tecnico. Noi quindi riteniamo di doverlo approvare, pur con le sue inevitabili lacune di cui ho dato poco fa la giustificazione anche sotto il profilo della tecnica legislativa. Voler negare il movente ispiratore di questa legge e volerla considerare, come è stato detto, una semplice legge a carattere caritativo non mi pare sia giusto, onorevoli colleghi. Certamente la affermazione del principio dell'inserimento dell'invalido nella comunità sociale attraverso il suo recupero, l'affermazione del principio, sia pure in termini vorremmo dire non molto chiari, della possibilità e della tutela del lavoro protetto rappresentano indubbiamente sul piano dell'impostazione futura, di quella che sarà la legislazione in materia, elementi certo positivi e di progresso. Quali sono state le critiche di fondo fatte a questo disegno di legge? È stata richiamata la Costituzione, di cui effettivamente l'articolo 38 postula due esigenze fondamentali, cui mi pare abbia fatto riferimento il senatore Nencioni, cioè l'obbligo della comunità al mantenimento dell'invalido, quindi alla pensione, e la necessità dell'avviamento professionale del minorato.

La legge sotto questo aspetto prevede le due ipotesi, anche in termini finanziari: la pensione o l'assegno per una spesa di 53 miliardi e il potenziamento dei centri di as-

sistenza e di avviamento professionale, per una spesa di 2 miliardi. Vi è indubbiamente una certa sperequazione se si osservano i parametri economici di questi due finanziamenti. Ma è evidente che, essendo la pensione una spesa ricorrente e consolidata, la possibilità di estendere il finanziamento anche all'altro settore, certamente preminente, trova inevitabilmente dei limiti, nell'attuale momento.

Purtuttavia va dato atto della volontà del legislatore di agire in questo settore. Basta pensare che nella legge del 1966 (quindi non molto lontana) si prevedeva a questo titolo uno stanziamento annuo di 300 milioni, per cui siamo passati da quella cifra ad un finanziamento di 2 miliardi. Credo perciò che anche sotto questo aspetto il provvedimento si presenta come la volontà politica positiva del legislatore, tendente a reinserire l'invalido nella realtà sociale ed economica del Paese.

Mi rivolgo ora al collega Pinto, che ha toccato uno degli aspetti più delicati e forse avvilenti del problema, cioè la pressione che, soprattutto nel Mezzogiorno, avvertiamo della corsa non tanto alla pensione o allo assegno quanto alla certificazione di un'invalidità ai fini del collocamento e della sistemazione nel settore del lavoro. Tuttavia le critiche, come ha ben detto il senatore Brusasca, vanno fatte a chi ha il dovere e la responsabilità di accertare certi determinati requisiti, la cui incapacità o debolezza purtroppo molte volte rasenta anche (diciamolo chiaramente) il reato; episodi del genere si sono verificati anche in materia di pensioni di guerra. Questo però non può costituire motivo di critica o di voto contrario alla legge in esame, per la semplice ragione che forse proprio per quelle considerazioni e per la funzione transeunte della legge la materia del collocamento obbligatorio è stata completamente stralciata da questo provvedimento. Ciò non a caso, perchè dagli atti parlamentari risulta la volontà politica del Governo di predisporre un testo di legge che disciplini autonomamente tutto il collocamento delle cosiddette categorie privilegiate. È questa un'esigenza fondamentale perchè, anche nella determinazione delle

percentuali, non ha senso rompersi la testa, come qualche volta avviene, nello stabilire le proporzioni nelle singole amministrazioni; questo è un settore che va disciplinato autonomamente, così come tutta la materia della prevenzione nel settore minorile che da parte dei senatori Ossicini e Ferroni è stata ampiamente illustrata, in un quadro e in una visione certo apprezzabili ma generali, che sfuggono ai limiti di questa legge. Infatti, al di là delle cifre che ha citato lo amico Ferroni, andrebbe solo considerato che vi è un settore fondamentale, come quello della prevenzione nella prenatalità, ai fini di limitare quello che rappresenta una piaga della società, cioè l'invalidità civile che a volte scaturisce addirittura nella fase antecedente alla nascita e che la collettività ha il dovere di prevenire. (*Interruzione del senatore Ferroni*). A quello mi sono riferito, citavo proprio quello.

Concludendo, onorevoli colleghi, ritengo di dover aderire anche all'ordine del giorno presentato dal senatore Brusasca che ha un contenuto limitativo e interpretativo, anche al fine di evitare alcuni inconvenienti legati alla realtà e alla volontà degli uomini. In conclusione, per i motivi che abbiamo esposto, ci riportiamo alla relazione scritta che ha in effetti — credo — fotografato la materia della discussione in seno alla Commissione, in cui tra le luci e le ombre di questo provvedimento di legge sono prevalse le luci. Ritengo pertanto che il Senato farà un concreto atto di solidarietà alla categoria degli invalidi approvando il disegno di legge in esame.

**Autorizzazione alla relazione orale sui disegni di legge nn. 1426, 1428, 1443, 1444, 1510 e 1612**

C A L E F F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà .

C A L E F F I . A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo che il relatore, senatore Tesauro, sia autorizzato a riferire oralmente sui disegni di legge relativi al-

l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione, degli statuti delle regioni Lazio, Piemonte, Umbria, Toscana, Marche e Molise.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

**Ripresa della discussione**

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione sul disegno di legge n. 1623. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

N I C O L A Z Z I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili è stato ora sottoposto al vostro esame, in quanto strumento legislativo idoneo ad assicurare e garantire la continuità dell'assistenza ad una categoria di minorati particolarmente meritevole di sostegno da parte dei pubblici poteri.

Il Governo, preoccupato proprio della paralisi legislativa — come è stato ricordato — che si è venuta a determinare dal primo gennaio del corrente anno per effetto della cessazione, al termine del 31 dicembre 1970, delle disposizioni di legge dell'11 marzo 1970, n. 74, ha dovuto deliberare, mediante il decreto-legge sopra menzionato, la prosecuzione dell'efficacia delle precedenti norme legislative fino all'entrata in vigore della nuova legge organica che pure aveva formato oggetto del disegno di legge governativo.

La Camera dei deputati, in sede di Commissione ed a mezzo di un comitato ristretto delle Commissioni congiunte interni e sanità, nel frattempo elaborava un testo unificato delle singole proposte di legge ad iniziativa di alcuni parlamentari, proposte queste intese a conseguire le stesse finalità governative.

Dopo reiterati ed approfonditi dibattiti in seno alle Commissioni è stata raggiunta l'intesa, da parte di tutti i Gruppi — come ha ricordato l'onorevole relatore — (e in

quella circostanza dirò che furono proprio i Gruppi a richiederlo più che il Governo a proporlo) di chiedere all'Assemblea il conforto della approvazione del provvedimento in esame con l'assorbimento di un testo unificato delle proposte parlamentari congiunte a quella dell'iniziativa governativa.

Non vi è dubbio che già il Parlamento italiano, nello sviluppo più recente della sua legislazione nel campo della protezione sociale verso le classi meno abbienti, ha particolarmente riguardato la categoria dei mutilati ed invalidi civili con il provvedimento di legge 6 agosto 1966 che ebbe a disporre in favore di tale categoria provvidenze nel campo sanitario, della formazione professionale e dell'assistenza economica. In rapporto a tale triplice tipologia di prestazione sono impegnati nell'attuazione di esse, secondo le rispettive competenze, i Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro. A tali moventi è ispirato anche oggi il provvedimento in esame che, pur confermando in favore della categoria un triplice ordine di interventi protettivi da parte dei pubblici poteri, introduce nel sistema le seguenti salienti innovazioni rispetto alle disposizioni precedenti; innovazioni che qui mi permetto di sintetizzare: 1) definizione di invalidità civile agli effetti dell'assistenza prevista dalla nuova legge organica, definizione che, rifacendosi concettualmente a quella contenuta nella proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Ruffini ed altri, sembra poter ovviare, per il maggior rigore scientifico e terminologico, alle perplessità interpretative finora suscitate nell'applicazione pratica della precedente disciplina. Nella suddetta definizione sono stati anche compresi i minorati di età inferiore agli anni 18, che, oltre a presentare le minorazioni congenite o acquisite indicate nel testo dell'articolo 1, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; 2) allineamento sul piano essenzialmente procedurale del sistema relativo all'assistenza economica continuativa per i mutilati e gli invalidi civili alle disposizioni che in materia regolano le categorie dei sordomuti e dei ciechi civili, per i quali hanno provveduto rispettivamen-

te le recenti leggi nn. 381 e 382; 3) ampliamento della protezione sanitaria diretta al recupero funzionale e alla riabilitazione degli appartenenti alla categoria; 4) corresponsione di un assegno di accompagnamento a coloro che, in età inferiore ai 18 anni, siano riconosciuti dalle apposite commissioni sanitarie non deambulanti e che frequentino la scuola dell'obbligo, corsi di addestramento o centri ambulatoriali diurni e che non siano ricoverati; 5) corresponsione di una indennità giornaliera ai minorati che frequentano corsi di addestramento professionale; 6) distinzione tra pensione di inabilità ed assegno mensile. La prima verrebbe, come è noto, concessa ai mutilati e agli invalidi civili in età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una totale inabilità lavorativa. L'assegno mensile invece verrebbe concesso ai mutilati ed agli invalidi civili in età compresa fra i 18 e i 65 anni, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi in collocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussista.

Per quanto riguarda il dibattito che qui si è svolto, sento innanzitutto il dovere di ringraziare il relatore e i senatori intervenuti per il contributo largamente positivo recato prima dell'approvazione di questo disegno di legge. Anche se le proposte avanzate e i nuovi indirizzi indicati non possono oggi essere accolti, da ogni parte è stato dimostrato l'impegno di ricorrere appena possibile a nuovi strumenti legislativi per un intervento più organico, completo e moderno. Questo è anche l'impegno del Governo.

Possiamo dunque definire positivo questo provvedimento per i risultati massimi e possibili che si potevano raggiungere oggi e anche per i traguardi che ci siamo prefissi per il futuro.

Infine, mentre esprimo il mio apprezzamento per l'intervento del senatore Pinto che ci ha invitato a meditare su questo argomento, non posso non esprimere rincrescimento perchè il voto sfavorevole dei repubblicani non è stato preceduto alla Camera dei deputati, nè in Commissione nè

in Aula, da proposte migliorative della legge. Nessuna proposta infatti, nessun emendamento e nessun ordine del giorno è stato avanzato dai repubblicani per rassicurarci, nella formulazione del disegno di legge, sulla serietà e sulla rettitudine che hanno guidato le commissioni e le sottocommissioni; dubbio questo che non mi pare possa giustificare il respingere nel suo insieme tutto il disegno di legge.

Illustrati così in sintesi gli aspetti principali del provvedimento, il Governo confida che il Parlamento voglia dare la propria approvazione in modo da garantire e da assicurare alla categoria un nuovo strumento legislativo che non potrà non soddisfare le attese e le esigenze dei mutilati e invalidi civili ai fini del loro inserimento armonico nelle strutture economiche, culturali, politiche e sociali della collettività. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato dal senatore Brusasca.

**NICOLAZZI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo è favorevole all'ordine del giorno del senatore Brusasca.

**PRESIDENTE.** Senatore Brusasca, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

**BRUSASCA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Brusasca.

**LIMONI, Segretario:**

Il Senato,

nell'approvare la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili,

vista la modifica apportata dalla Camera all'articolo 6 del testo presentato dalla Commissione nel senso che l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspi-

ranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è demandato alle commissioni sanitarie provinciali;

impegna il Governo ad attribuire alla modifica introdotta dalla Camera l'interpretazione che il giudizio delle commissioni sanitarie deve essere richiesto per la concessione di tutti i benefici economici (artt. 11, 12, 17, 23, 24, 27, 28 e 30 della presente legge) e non anche per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3 che non è mai stata, nè può essere, subordinata a controllo di commissioni sanitarie in quanto essa deve essere prestata con immediatezza in favore dei richiedenti che presentano apposita istanza agli uffici periferici del Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 11, 3° comma della legge, cui spetta di valutare direttamente lo stato di bisogno dei richiedenti o, se minori, delle rispettive famiglie, tenuto conto anche che il giudizio preventivo di eventuali commissioni limiterebbe la libertà nel campo tecnico del sanitario curante sia nella determinazione dell'infermità invalidante sia delle cure conseguenti.

**PRESIDENTE.** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**LIMONI, Segretario:**

**Art. 1.**

(*Conversione*).

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

(*È approvato*).

**Art. 2.**

(*Nuove norme e soggetti aventi diritto*).

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si

applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

(È approvato).

#### Art. 3.

(Assistenza sanitaria).

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniora.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

(È approvato).

#### Art. 4.

(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione).

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione « privato » o « privata ». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempimento alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro

fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a 1 miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

(È approvato).

#### Art. 5.

(*Personale ed educatori specializzati*).

Presso le Università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità.

(È approvato).

#### Art. 6.

(*Accertamento delle condizioni di minorazione*).

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal pre-

fetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

(È approvato).

#### Art. 7.

(*Commissione sanitaria provinciale: composizione*).

La Commissione sanitaria provinciale è composta:

dal medico provinciale che la presiede;  
da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della Commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la Commissione.

(È approvato).

## Art. 8.

*(Compiti della Commissione sanitaria provinciale).*

La Commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonchè di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della Commissione.

Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della Commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche all'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della Commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla Commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

*(È approvato).*

## Art. 9.

*(Commissioni regionali sanitarie).*

Contro il giudizio della Commissione sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro della sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

*(È approvato).*

## Art. 10.

*(Norme comuni alle Commissioni sanitarie).*

Per ciascun membro effettivo delle Commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

Per gli accertamenti davanti alle predette Commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Le Commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni.

(È approvato).

Art. 11.

(Presentazione delle domande).

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla Commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'articolo 12.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermità invalidante.

(È approvato).

Art. 12.

(Pensione di inabilità).

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanente-

mente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

(È approvato).

Art. 13.

(Assegno mensile).

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

(È approvato).

Art. 14.

(Norme per la concessione della pensione o dell'assegno).

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11,

12 e 13, dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti della Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.

Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

*(È approvato).*

#### Art. 15.

*(Ricorsi in materia di pensione e di assegno).*

Avverso la deliberazione dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro,

con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro dell'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro dell'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

*(È approvato).*

#### Art. 16.

*(Rilascio di certificati da parte degli Uffici distrettuali delle imposte).*

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei redditi.

*(È approvato).*

#### Art. 17.

*(Assegno di accompagnamento)*

Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun

anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.

*(È approvato).*

#### Art. 18.

##### *(Scadenze delle rate)*

La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

*(È approvato).*

#### Art. 19.

##### *(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche).*

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

*(È approvato).*

#### Art. 20.

##### *(Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno).*

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

*(È approvato).*

## Art. 21.

*(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti).*

Il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

*(È approvato).*

## Art. 22.

*(Tutela giurisdizionale).*

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

*(È approvato).*

## Art. 23.

*(Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione).*

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.

*(È approvato).*

## Art. 24.

*(Indennità di frequenza ai corsi).*

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, numero 1115.

*(È approvato).*

## Art. 25.

*(Sistemi di lavoro protetto).*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sa-

nità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonchè dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

(È approvato).

Art. 26.

(Congedo per cure).

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.

(È approvato).

Art. 27.

(Barriere architettoniche e trasporti pubblici).

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti alla entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in fu-

turo edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

(Provvedimenti per la frequenza scolastica).

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(È approvato).

## Art. 29.

*(Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero).*

Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro della pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento dell'istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

*(È approvato).*

## Art. 30.

*(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie).*

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esonerati previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

*(È approvato).*

## Art. 31.

*(Finanziamenti).*

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottototati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

## 1) Ministero dell'interno:

per la concessione della pensione o dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;

## 2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;

## 3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

*(È approvato).*

## Art. 32.

*(Copertura della spesa).*

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziare in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## Art. 33.

*(Disposizioni transitorie).*

I Comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

*(È approvato).*

## Art. 34.

*(Disposizioni finali).*

In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere efficacia

le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate in due appositi fascicoli.

**Annunzio di mozioni**

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle mozioni pervenute alla Presidenza.

**L I M O N I ,** *Segretario:*

**PARRI, ANDERLINI, ANTONICELLI, GALANTE GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ALBANI, OSSICINI, LEVI.** — il Senato,

alla luce degli accertamenti fatti dagli organi responsabili in merito ai preoccupanti preparativi di complotto contro le istituzioni democratiche e repubblicane;

ritenuto che sussistano i reati previsti dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e che parimenti sussistano i motivi di necessità ed urgenza di cui al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge,

impegna il Governo a procedere senza indugio, valendosi dei poteri a lui conferiti, allo scioglimento per decreto-legge delle or-

ganizzazioni neofasciste di tipo paramilitare. (moz. - 73)

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, PARI, GATTO Simone, ANTONICELLI, LEVI, ALBANI, ANDERLINI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, MARULLO, OSSICINI. — Il Senato,

considerato che, dal giorno 8 marzo 1971, è in corso un massiccio sciopero dei dipendenti delle Soprintendenze e delle biblioteche statali, dichiarato a tempo indeterminato, e che il suddetto personale, fra i dipendenti dello Stato, sia dal punto di vista economico che da quello giuridico, fruisce di uno dei peggiori trattamenti, mentre ad esso è affidata la tutela e la conservazione del patrimonio culturale del Paese ed è richiesta sempre una specifica preparazione, nonché ben precisi requisiti;

rilevato che la condizione del personale in questione non è che uno dei sintomi della drammatica incuria in cui è tenuto tutto il patrimonio culturale, nonostante che, a seguito di accurate indagini e studi (ultime, in ordine di tempo, le proposte della Commissione Franceschini), il Governo si sia più volte impegnato a dar mano ad una riforma totale delle leggi di tutela e di riorganizzazione dell'amministrazione dei beni culturali;

consapevole che i continui e sempre più gravi furti ai danni delle opere d'arte, così come la continua manomissione delle più illustri testimonianze del nostro passato, sono, in particolare, da ascrivere alla carenza numerica del personale a tutti i livelli — carenza cui non pare si sia ovviato con un adeguato allargamento degli organici in sede di legge-delega, con scadenza al 31 marzo 1971 — e, in generale, all'assoluta mancanza di intervento fattivo ed innovatore dell'Esecutivo;

preoccupato delle sorti attuali e future del nostro patrimonio culturale,

invita il Governo a pronunciarsi definitivamente intorno alla politica dei beni culturali che intende perseguire, precisando, altresì, le scadenze temporali per i vari provvedimenti. (moz. - 74)

### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

L I M O N I , *Segretario:*

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere con quali intendimenti e con quali criteri il Governo procede all'elaborazione della nuova legge speciale per Venezia.

La stampa nazionale ha già fornito alcuni dati e sono state registrate anche dichiarazioni del sindaco di Venezia, il quale, con il presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, ha discusso in merito alla nuova legge con esponenti del Governo.

Sembra all'interpellante che sia quanto mai opportuno e necessario che il Senato — che più volte ha dedicato intere sedute ai problemi veneziani — sia reso edotto dello stato di elaborazione della nuova legge che deve affrontare e risolvere, in modo radicale e complessivo, i problemi della sicurezza, del risanamento dell'edilizia abitativa e della rinascita socio-economica di Venezia. (interp. - 436)

NENCIONI, CROLLALANZA, FRANZA, GRIMALDI, FIORENTINO, LATANZA, PICCARDO, TURCHI, DINARO, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, LAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sia vero che — secondo quanto riportato da « Le Monde » e da una nota agenzia — nel corso della visita del Maresciallo Tito in Italia sarebbe stato « sfiorato » il problema della « zona B », territorio su cui, anche in sede internazionale, è stata riconfermata, per ragioni politiche, etniche e storiche, la nostra sovranità.

In caso affermativo:

dato che non solo non è concepibile la clandestina cessione a favore della Jugoslavia del territorio contestato, ma non può essere nemmeno accesa alcuna ipoteca,

nè politica nè giuridica, senza compromettere — a parte i nostri diritti come Stato e come comunità — l'equilibrio della sicurezza europea garantito dall'Alleanza atlantica e dalla NATO;

poichè tali accordi riflettono tutti i territori posti sotto la sovranità delle nazioni alleate, e quindi anche la « zona B »;

premesso che il territorio muterebbe fatalmente il proprio *status*, passando dalla condizione di un Paese NATO a quella di un Paese neutrale;

dato che, come tale, esso è destinato fatalmente ad integrarsi nei Paesi del Patto di Varsavia, con tutte le conseguenze politiche, militari, giuridiche e sociali che ne conseguirebbero non appena dovessero mutare le circostanze su cui il malfermo tipo di regime comunista jugoslavo poggia o dovesse cambiare il suo attuale orientamento,

gli interpellanti chiedono di avere tutte le informazioni in merito ai colloqui politici e, soprattutto, di conoscere le prospettive concordate. (interp. - 437)

**FERMARIELLO, CHIAROMONTE, ABENANTE, PAPA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni per le quali ha consentito all'ANAS di procedere all'allargamento della sede della strada statale n. 163, fra Meta di Sorrento ed i Colli di San Pietro, in Piano di Sorrento, che rimane forse l'ultima tra le antiche strade sorrentine che ancora conservi il suo straordinario valore paesaggistico ed ambientale.

L'ANAS, il cui presidente è lo stesso Ministro dei lavori pubblici, seguendo purtroppo il metodo adottato di consueto dalle più grossolane forze della speculazione, sta compiendo lo scempio di un insostituibile quadro d'assieme, contro il responsabile ed autorevole parere della Soprintendenza ai monumenti.

L'iniziativa dell'ANAS, inoltre, si colloca in netto contrasto con lo « schema di assetto dell'area sorrentino-amalfitana » predisposto dal Ministero e recentemente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui presidente è sempre lo stesso Ministro. Tale « schema », infatti, assegna

al tronco stradale in questione solo un ruolo strettamente locale.

Gli interpellanti chiedono di sapere, altresì, chi ha autorizzato l'ANAS ad approntare un progetto per la « circonvallazione » del comune di Vico Equense che prevede, invece di una galleria che sottopassi il centro, la costruzione di una strada che si svolge a mezza costa — in galleria e su viadotto — che costituisce un'inaccettabile alternativa all'arteria dorsale prevista dal suddetto « schema di assetto dell'area sorrentino-amalfitana ».

Gli interpellanti chiedono, infine, che vengano:

1) sospesi immediatamente i lavori in corso decisi dall'ANAS ed impedito tutte le arbitrarie ed intollerabili manomissioni al patrimonio paesaggistico sorrentino;

2) sollecitati i comuni della penisola sorrentina ad elaborare ed approvare, in tempi stretti, strumenti urbanistici in armonia con gli orientamenti forniti dallo « schema »;

3) promossi urgentemente gli indispensabili coordinamenti tra enti elettivi ed uffici pubblici, soprattutto allo scopo di adottare tutte le necessarie decisioni per iniziare subito la realizzazione delle opere e dei servizi indispensabili e non rinviabili, nel quadro di un graduale programma di intervento, sulle linee previste dallo « schema » di cui sopra, finalizzando a tale scopo tutte le disponibilità finanziarie. (interp. - 438)

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**L I M O N I ,** *Segretario:*

**PENNACCHIO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza delle impressioni decisamente negative che si sono avute nell'ambiente spor-

tivo, soprattutto pugliese, in seguito al grave provvedimento disciplinare adottato dalla Federazione italiana di atletica pesante con la radiazione dai ruoli dell'allenatore Mario Bisignani e con la squalifica per un anno di quattro promettenti atleti della società ginnastica « Angiulli ».

L'interrogante chiede se non sussistano le condizioni per rivedere una così pesante e sproporzionata punizione, rispetto ai fatti che sarebbero stati accertati a carico delle predette persone, e se la punizione medesima non sia tale da comportare un definitivo pregiudizio della carriera degli atleti, costretti a non gareggiare per un arco di tempo così rilevante, ai fini della loro formazione e della loro completa maturità tecnico-atletica. Ciò assume particolare rilievo in relazione ad importanti scadenze di gare internazionali, come le annunciate Olimpiadi di Monaco.

L'interrogante fa altresì presente che il diniego di revisione del provvedimento, pur in presenza di tante valide circostanze attenuanti, finirebbe con il colpire la società « Angiulli » e le possibilità di sopravvivenza di un vivaio tanto necessario ad alimentare lo sport dell'atletica pesante, che si fonda sul sacrificio e sull'autentica passione di pochi.

In conseguenza di ciò, si chiede che i Ministri interessati intervengano a far valere ragioni di giustizia o, quanto meno, di opportunità, che servano a provocare il riesame delle decisioni adottate ed a restituire in tal modo all'« Angiulli » una rapida prosecuzione dell'attività e, con essa, un clima di serenità negli ambienti legati a tale importante settore della disciplina sportiva. (int. or. - 2252)

**PERRINO.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali le Prefetture hanno restituito agli ospedali circa 50 miliardi di lire di contabilità per ricoveri effettuati negli anni 1970 e precedenti dai comuni e nei cui confronti le leggi 30 gennaio 1963, n. 70, e 12 dicembre 1967, n. 1220, assicuravano l'anticipazione delle relative spese da parte dello Stato.

Non si comprende, infatti, il comportamento del Ministero dell'interno, che non ha chie-

sto il necessario adeguamento dell'apposito fondo previsto dalle leggi in questione, determinando gravi difficoltà per la già precaria situazione finanziaria degli ospedali, i quali non sono in grado di recuperare dalla maggior parte dei comuni una somma così ingente per la quale le leggi citate prevedevano, invece, una più diluita forma di pagamento attraverso l'anticipazione da parte dello Stato.

Si chiede, altresì, il motivo della mancata proroga, oltre il 31 dicembre 1970, del sistema di anticipazione previsto dalle leggi 30 gennaio 1963, n. 70, e 12 dicembre 1967, n. 1220, almeno sino all'entrata in funzione del preannunciato fondo sanitario nazionale: tale atteggiamento ha, infatti, determinato negli amministratori dei pubblici ospedali la sensazione del completo disinteresse dell'Amministrazione centrale nei confronti delle condizioni di cassa degli stessi ospedali, determinate dal noto cronico andamento deficitario della gestione mutualistica.

Si chiede, pertanto, un'urgente risposta in relazione alle note, obiettive difficoltà nelle quali si dibattono gli ospedali pubblici per assicurare la continuità assistenziale, con particolare riguardo alla situazione degli ospedali minori e di quelli delle zone depresse, sui quali gravitano maggiormente le speralità dei comuni. (int. or. - 2253)

**BERGAMASCO, VERONESI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Gli interroganti, in relazione al ripetersi di clamorosi furti in gallerie pubbliche e private, chiedono di conoscere quali maggiori misure di sicurezza e di sorveglianza sono previste per salvaguardare il patrimonio artistico dei nostri musei e quali speranze esistono di recuperare le tre preziose tele scomparse in questi giorni di marzo 1971, a Firenze, da Palazzo Vecchio e dalla Galleria Corsini. (int. or. - 2254)

**VERONESI, ARENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Con riferimento ai fatti del 7-8 dicembre 1970, relativi ad ipotesi di insurrezione armata contro lo Stato, in seguito ai quali pende procedimen-

to penale avanti la Procura della Repubblica di Roma, si chiede di conoscere le circostanze ed i motivi per cui le operazioni di polizia giudiziaria, protrattesi per più di tre mesi, siano state di esclusiva competenza della Direzione generale di pubblica sicurezza e si siano svolte all'insaputa e, in ogni modo, senza la collaborazione dell'Arma dei carabinieri e di ogni altro debito organo istituzionale dello Stato. (int. or. - 2255)

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. scr. - 4918) (int. or. - 2256)

VERONESI, FINIZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Perchè riferisca quali spiegazioni possono essere date agli straordinari episodi, di indebita tolleranza e di ingiustificata carenza di doverosi interventi, che si sono verificati nel corso del processo in Milano per gli attentati dinamitardi, con particolare riferimento agli episodi per cui i membri del collegio giudicante sono stati qualificati pagliacci e si è ripetutamente insultato e cercato di aggredire un giornalista presente nell'esercizio della sua professione. (int. or. - 2257)

ANDERLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, anche in relazione al punto 7) dell'interpellanza n. 252 del 28 novembre 1969, non intenda procedere ad un'accurata indagine volta ad accertare in particolare se, annualmente, siano entrati in Italia, e attraverso quali procedure valutarie, 160 milioni di lire, da parte del « CIP — American Council for International Promotion of Democracy under God Inc. — Ente Morale », riportati nei bilanci ufficiali dell'Università « Pro Deo ».

Più in generale, si chiede di conoscere ogni altro rilievo valutario e fiscale che possa essere fatto nei confronti dell'Università medesima. (int. or. - 2258)

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con specifico riferimento alle manifestazioni di violenta protesta verificatesi in Bruxelles il 23 marzo 1971, ad opera

di circa 100.000 imprenditori agricoli europei, fra i quali alcuni provenienti dall'Italia, che hanno portato al tragico bilancio di un morto e centinaia di feriti;

posto che il maggior errore commesso, in questi ultimi anni, dai sei Governi della Comunità risulterebbe essere stato quello di non avere fermamente puntato sul miglioramento e la razionalizzazione delle imprese agricole;

ritenuto che, sotto tale aspetto, la politica agricola fino ad oggi svolta dal nostro Paese risulta essere quanto mai carente e, per parte, contraddittoria ed in contrasto con tale indirizzo,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di sottoporre ad un'ampia revisione tutta la politica agricola fino ad oggi perseguita per adottare con coraggio e tempestività, evitando finalità contingenti di parte, ogni più radicale misura che risulterà necessaria per garantire eque condizioni di vita civile, economica e sociale a quanti intendono permanere ed operare nell'agricoltura, onde così prevenire quelle esplosioni di protesta che, diversamente, entro breve tempo, potrebbero dilagare, con gravi conseguenze, anche nel nostro Paese. (int. or. - 2259)

TOGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per essere informato sui gravi fatti che hanno caratterizzato, in questi ultimi giorni di marzo 1971, il processo di Milano contro un gruppo di anarchici accusati di gravi delitti.

L'interrogante chiede:

se sia concepibile che, nel Tribunale di un Paese civile, un processo di tale gravità possa trasformarsi, con la tolleranza o, quanto meno, con l'inqualificabile remissività dei magistrati giudicanti e delle forze dell'ordine presenti, in una continua manifestazione sediziosa e provocatoria, con intemperanze, grida ed atteggiamenti degni di un trivio;

se si ritenga decoroso per la giustizia, e tranquillizzante per i cittadini che in essa ripongono la loro fiducia, che individui sca-

tenati e gli stessi imputati svolgano nella stessa aula e nei corridoi del Palazzo di giustizia dimostrazioni con grida, gesti ed insegne inneggianti alla più smaccata ribellione, al grido di « porci », « merda », « è giusto rubare », « fuori tutti i delinquenti », « neanche il furto è reato » e « fuoco alle aule »;

se si ritenga conciliabile con la tutela della libertà di tutti i cittadini, ed in particolare di coloro che compiono un pubblico servizio — come i giornalisti — che questi vengano segnalati ed insultati e che si giunga alla pubblica minaccia, particolarmente contro uno di essi, fino a gridargli: « Ci sarà una raffica anche per te », minaccia seguita successivamente da una vera e propria aggressione nei confronti di un noto professionista.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quanti dei suddetti sediziosi siano stati denunciati ed arrestati per violenta turbativa di un pubblico servizio, per invito alla rivolta violenta ed alla sedizione, per offese e minacce a pubblici funzionari e per tutti quegli altri reati che, certamente, non saranno sfuggiti ai magistrati presenti ed ai rappresentanti delle forze dell'ordine. (int. or. - 2260)

ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, MENCHINELLI, PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere urgentemente il loro pensiero sulle dichiarazioni rese dall'ammiraglio Birindelli e sulle necessarie misure che si impongono per eliminare le indebite interferenze delle alte cariche militari nella vita politica del Paese e per respingere la usurpazione dei poteri di giudizio e di decisione che sulla composizione del Governo, in base alla Costituzione, spettano al Parlamento. (int. or. - 2261)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere qual è lo stato attuale della definizione giuridica del piano regolatore di Taormina e, in particolare, se corrisponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata nuovamente deliberata dal comune la destinazione a costruzione delle pendici del colle su cui sorge la città, e,

per di più, con un alto indice di fabbricabilità.

Tale orientamento, dopo la vivacissima polemica seguita alla precedente adozione del piano regolatore, significherebbe una sfida all'opinione pubblica ed un offensivo misconoscimento dell'autorevole parere di tanti urbanisti e uomini di cultura, i quali hanno prospettato e ribadito la necessità inderogabile della tutela adeguata delle pendici paesistiche di Taormina.

Un intervento fattivo degli organi competenti contro detta minaccia di scempio urbanistico sarebbe anche in armonia con l'illuminato e civilissimo orientamento dell'Assemblea regionale siciliana su tale questione. (int. or. - 2262)

NENCIONI, CROLLALANZA, FRANZA, GRIMALDI, FIORENTINO, LATANZA, PICCARDO, TURCHI, DINARO, FILETTI, TANUCCI NANNINI, DE MARSANICH, LAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Con riferimento alla situazione venutasi a creare alla « Montecatini-Edison », con una nuova crisi di vertice, gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo in merito al divenire della società che interessa, oltre l'economia nazionale, 160.000 dipendenti. (int. or. - 2263)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento:

al degradante spettacolo di tolleranza a cui si assiste nell'aula della Corte d'assise di Milano, dove si celebra il processo ad alcuni anarchici imputati di atti dinamitardi;

ai reati commessi in udienza senza conseguenza alcuna;

ad un drappo anarchico sventolato da uno degli imputati e ad un corteo, scandito da *slogans* irripetibili, che si è svolto indisturbato all'interno del Palazzo di giustizia;

ad una manifestazione non autorizzata, quanto indisturbata, che ha attraversato la città fino al carcere di « San Vittore ».

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga che vi siano in Italia citta-

dini che abbiano conquistato il diritto alla impunità e se tali atteggiamenti siano compatibili con l'amministrazione della giustizia (int. or - 2264)

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LAURO, LATANZA, TANUCCI NANNINI, TURCHI, PICARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento:

alla recente scoperta a Genova di un deposito di armi, di munizioni, di bombe, di materie esplodenti e di apparecchi radiotrasmettenti sintonizzati sulla lunghezza d'onda delle trasmissioni televisive circolari (la nota « Radio GAP » individuata in modo meramente casuale, mentre avrebbe potuto esserlo agevolmente attraverso rilevamenti radiogoniometrici);

al collegamento dei responsabili della crudele rapina del 26 marzo 1971, tragicamente conclusasi con l'assassinio, da parte di Mario Rossi e Salvatore Ardolino, del fattorino Alessandro Floris, con organizzazioni della sinistra parlamentare ed extra-parlamentare che vengono individuate ed indicate come « brigate rosse », retaggio operativo della criminale « volante rossa » che seminò l'Alta Italia di delitti e di sangue;

alla certezza, ormai, dell'attività di finanziamento, quale associazione per delinquere, di un'azione politica a vasto raggio, attraverso furti e rapine, provata dal reperimento di ingenti somme, unitamente all'arsenale sopra descritto;

poichè fin dai giorni antecedenti il 18 aprile 1970, sempre a Genova, militanti del PCI aderirono all'appello « antifascista », lanciato da inserimenti di « Radio GAP », appello che si concluse con atti di violenza contro una manifestazione elettorale del segretario nazionale del MSI che portò, tra l'altro, alla « esecuzione » dell'operaio Ugo Venturini;

poichè, malgrado i ripetuti attentati dinamitardi, l'ultimo dei quali contro la raffineria « Garrone » di Arquata Scrivia (l'attentato alla « Ignis », il sabotaggio della li-

nea ferroviaria Genova-La Spezia, l'attentato al Consolato americano), i responsabili sono tuttora liberi, operanti ed impuniti, come i responsabili dell'assassinio di Ugo Venturini, certo per l'evidente prudenza paralizzante degli organi di polizia giudiziaria, per azioni criminose che sono riconducibili a quella violenza frutto di infantilismo politico, secondo la definizione del Presidente del Consiglio dei ministri in Parlamento,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i risultati attuali delle indagini e se erano stati compiuti efficaci tentativi per rilevare e localizzare le radiotrasmettenti del Gruppo di azione partigiana (« Radio GAP ») annunciate ed esaltate con manifesti ed attraverso la stampa;

se l'esistenza di tali gruppi ed i legami dei loro componenti con partiti politici della sinistra parlamentare ed extra-parlamentare erano a conoscenza della Questura di Genova e del Ministero dell'interno;

quali provvedimenti si intendono prendere per reprimere un'attività politico-criminale che non ha nulla di infantile e per tutelare la vita, il diritto e la libertà dei cittadini e stroncare così l'efferata violenza intrisa di criminalità, nonchè i disegni organizzativi ed eversivi che la esprimono. (int. or. - 2265)

NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Di fronte al ferimento, avvenuto a Milano il 29 marzo 1971, di alcuni studenti del liceo « Beccaria » — in seguito ricoverati in ospedale — ad opera di elementi di sinistra, di fronte al ripetersi delle aggressioni da parte di elementi del cosiddetto « Movimento studentesco » e di fronte al clima instaurato all'Università statale e nelle scuole medie, l'interrogante chiede di conoscere quali indagini siano state esperite per assicurare finalmente alla giustizia gli eversori, che ormai si moltiplicano all'interno del sistema scolastico milanese e dell'Università, e quali provvedimenti siano stati presi per la tutela della libertà di frequenza di tutti gli studenti. (int. or. - 2266)

**NENCIONI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alle indagini, alle perquisizioni effettuate a Milano, nel mese di marzo 1971, contro organizzazioni indicate come « brigate rosse », al ritrovamento di materiale compromettente, all'accertamento di specifiche responsabilità ed al riserbo che copre le indagini stesse, l'interrogante chiede di conoscere il risultato delle prime indagini, l'estensione del fenomeno, più volte denunciato, ma invano, attraverso interrogazioni ed interpellanze, nonchè le responsabilità a tutti i livelli. (int. or. - 2267)

**SEMA.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle tragiche conseguenze dell'incendio verificatosi il 15 marzo 1971 nella raffineria « Aquila », che è costato la vita ad uno dei lavoratori rimasti ustionati;

se sono in grado di confermare che non ci sono delle responsabilità dell'azienda;

se non ritengono di dover avviare una severa inchiesta per appurare le ragioni per cui la direzione aziendale non ha attuato tutte le misure antinfortunistiche ed antincendio, più volte richieste dagli organi sindacali e dalla commissione interna (int. or. - 2268)

**BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL** Valeria, **MARIS, VENANZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — relativamente all'attentato criminioso effettuato contro il Consolato jugoslavo in Milano, nella notte del 24 marzo 1971, con lo scoppio di un ordigno esplosivo — quali provvedimenti di sicurezza erano stati predisposti a difesa di detta sede diplomatica, la quale già in altra occasione è stata fatta segno ad attentato terroristico.

Per sapere, inoltre, quali misure sono state prese per l'individuazione degli esecutori e dei mandanti di tale atto esecrando, il quale, essendosi verificato in concomitanza con l'arrivo nel nostro Paese del Presidente della Repubblica federativa jugoslava, non può non essere ascritto all'azione provocatoria

di organizzazioni paramilitari della destra eversiva e neofascista. (int. or. - 2269)

**VERONESI BERGAMASCO, PALUMBO, ROBBA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per avere notizie in relazione alle risultanze acquisite dagli organi di polizia e dalla Magistratura sulle attività eversive verificatesi in Milano ed addebitate a forze di sinistra extra-parlamentari qualificate come « brigate rosse ». (int. or. - 2270)

**CALAMANDREI, SALATI, SCOCCIMARRO, SEMA.** — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se ritengano compatibile con la sovranità dell'Italia e con l'assetto democratico proprio del nostro Paese la permanenza nella carica di comandante delle forze navali NATO del Sud-Europa dell'ammiraglio Birindelli, dopo le dichiarazioni rilasciate e ribadite da detto alto ufficiale ad un diffuso settimanale, in un senso che si configura apertamente come volontà di intervenire negli sviluppi della situazione interna italiana in maniera contrastante con la Costituzione della Repubblica. (int. or. - 2271).

#### *Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

**PIRASTU, SOTGIU.** — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere i motivi per i quali il Governo non ha dato attuazione alla legge 18 marzo 1968, n. 444, per quanto si riferisce alla pubblicazione del regolamento, ai piani edilizi da realizzare negli anni 1970-71 e 1971-72 e, soprattutto, ai bandi di concorso previsti dagli articoli 14 e 28 della citata legge. (int. scr. - 4945)

**MAMMUCARI, COMPAGNONI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si intendono adottare deliberazioni in merito alla ristrutturazione della strada statale « Sublacense », nel senso di trasformar-

la in strada di scorrimento rapido di raccordo tra la superstrada Roma-L'Aquila e l'autostrada Roma-Napoli.

La ristrutturazione della « Sublacense » è sollecitata dai comuni dell'Alta Valle dell'Aniene, in provincia di Roma, e da comuni della confinante provincia di Frosinone, allo scopo di rendere possibile la valorizzazione turistica del complesso dei Monti Simbruini, dei Colli Affilani e della zona attraversata dal corso superiore dell'Aniene. (int. scr. - 4946)

VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrispondano al vero le notizie secondo cui il suo Ministero si starebbe apprestando ad emanare decreti per il riconoscimento giuridico di numerosi nuovi istituti di patronato in aggiunta ai 9 già esistenti.

L'interrogante, nell'ipotesi in cui le notizie in circolazione corrispondano al vero, chiede di sapere:

1) se, nel momento in cui le grandi confederazioni dei lavoratori stanno studiando la possibilità di unificare alcuni degli istituti di patronato esistenti, non possa rendersi inopportuna o negativa una proliferazione di nuovi istituti;

2) quali sarebbero gli istituti di patronato che si intenderebbero rendere giuridicamente riconosciuti con decreto ministeriale e se le organizzazioni promotrici hanno i requisiti richiesti dal decreto numero 804 del 29 dicembre 1947;

3) con la percentuale degli incassi di quale settore si intenderebbero finanziare i nuovi istituti di patronato, dal momento che sarebbe del tutto ingiusto che fossero i lavoratori dipendenti a dover pagare, con i loro contributi, patronati di lavoratori autonomi e di associazioni varie. (int. scr. - 4947)

RAIA. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi intemperanze verificatesi durante lo svolgimento della

gara di calcio Siracusa-Akragas del 14 marzo 1971.

Nella circostanza — in base anche a quanto pubblicato da alcuni giornali dell'Isola — l'arbitro Concetto Lo Bello, assolutamente estraneo allo svolgimento ufficiale dell'incontro, capeggiando una folta schiera di tifosi, penetrava negli spogliatoi, ove si trovava asserragliata la squadra akragantina, e, con tono minaccioso ed abusando della propria carica, inveiva prepotentemente contro i giocatori dell'Akragas, proferendo epiteti innominabili e tali da provocare il giusto risentimento dei calciatori e dei dirigenti agrigentini.

È da rilevare, altresì, che alla fine della gara il signor Lo Bello, facendosi forse forte del proprio prestigio, accompagnava sottobraccio l'arbitro ufficiale della gara, dando la precisa sensazione di poter influire sull'esito dell'incontro.

Si chiede di sapere, inoltre, per quale ragione il servizio d'ordine pubblico risultava del tutto inadeguato, pur sapendo i responsabili che la gara avrebbe richiamato una animosa e numerosa partecipazione di sportivi, come poi di fatto si è verificato.

Infine, si chiede di conoscere come i Ministri interrogati intendano intervenire e quali iniziative intendano intraprendere al fine di evitare, attraverso misure preventive, che nei campi di calcio si verificino esplosioni di inconsulta violenza, ascrivibili — in alcuni casi — all'inadeguatezza del servizio d'ordine pubblico, e che cosa intendano fare per assicurare alle competizioni sportive uno svolgimento che non risenta del condizionamento di tifoserie locali, spalleggiate — a volte — dal comportamento poco ortodosso di pur illustri « principi del fischietto » del mondo arbitrale italiano. (int. scr. - 4948)

BERGAMASCO, VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, in relazione alla crescente diffusione dell'usanza dell'albero natalizio, chiedono di sapere se non ritenga opportuno incoraggiare l'industria dei pini artificiali, già sviluppata in altri Paesi, che si

avvale di materia prima poco costosa e non esige mano d'opera qualificata, e ciò al fine di evitare la massiccia distruzione di giovani pini, che si verifica ogni anno nelle Alpi e nelle Prealpi in occasione delle feste natalizie, con grave iattura per l'agricoltura e con le note conseguenze dannose del disboscamento della montagna. (int. scr. - 4949)

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alle dichiarazioni rese per cui nei primi due mesi del 1971 l'erario ha incassato 1.701 miliardi di lire, con una differenza in meno di 286 miliardi rispetto alle previsioni, si chiede di conoscere, in relazione alle previsioni fatte, quale potrà risultare l'andamento delle entrate per i residui dieci mesi del 1971 e se e quali iniziative di aggiustamento si riterrà di prendere, evitando in ogni modo a carico dei contribuenti ulteriori inasprimenti che, nella particolare situazione economica del Paese, risulterebbero indebiti ed erronei. (int. scr. - 4950)

VERONESI, FINIZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento ai fatti del 7-8 dicembre 1970, relativi ad ipotesi di insurrezione armata contro lo Stato, per cui pende procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Roma, si chiede di conoscere se sia stata aperta un'indagine e, in ogni modo, se non si ritenga di aprirne una con urgenza per accertare da chi e per quali scopi sia stato violato il segreto istruttorio. (int. scr. - 4951)

TERRACINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della disposizione con la quale il Governo francese ha modificato il regime fiscale per numerose pubblicazioni periodiche importate dall'estero, disposizione che colpisce gravemente l'attività di importanti aziende tipografiche italiane che, da lungo tempo, provvedono alla stampa di testate francesi a destinazione di quel mercato ed alle quali dovrebbero

rinunciare a causa del nuovo gravame che comporta un notevole aumento dei rispettivi prezzi.

Per conoscere, altresì, quali passi il Ministro si proponga di compiere allo scopo di far riscrivere sui registri della Commissione paritaria per le pubblicazioni e le agenzie di stampa le pubblicazioni testè cancellate. (int. scr. - 4952)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BERGAMASCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

come mai non sia ancora stato posto il vincolo sulla collezione « Magnaguti », costituita da un grosso contingente di monete e medaglie dei Gonzaga, pubblicata, con il titolo « Ex nummis historia », dagli editori P. e P. Santamaria in Roma;

se corrisponda a verità che il soprintendente competente abbia da tempo chiesto, al superiore Ministero, l'autorizzazione ad emettere il vincolo e non ne abbia tuttavia ricevuto il consenso;

se, infine, non sarebbe opportuno procedere all'acquisto, da parte dello Stato italiano, della collezione stessa, unica nel suo genere, per renderla accessibile al pubblico e per dotarne la città di Mantova, ove costituirebbe un documento di inestimabile valore per la storia e per l'arte della città. (int. scr. - 4953)

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi sono stati compiuti presso il Governo algerino per il ripristino del pagamento delle pensioni e delle rendite per infortunio agli aventi diritto italiani che non risiedono in Algeria e per sapere quale ulteriore azione si intende svolgere per la definitiva risoluzione del problema, che interessa numerosi connazionali. (int. scr. - 4954)

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritengano opportuno svolgere un'adeguata azione affinché gli uffici centrali di varie

leghe sportive, ed in particolare quello della Lega calcio, spostino la loro sede da Milano a Roma.

Tale provvedimento, oltre a rivelarsi opportuno per ovvii motivi — che vogliono che gli uffici, la cui funzione interessa l'intera comunità nazionale, abbiano sede nella capitale — varrebbe anche a fugare sospetti di gestione privatistica del potere sportivo, e di quello calcistico in particolare, da parte di alcuni grossi *clubs* del Nord. (int. scr. - 4955)

**BANFI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano al corrente delle notizie pubblicate da vari giornali nazionali circa pretese attività eversive verificatesi a Milano ed addebitabili alla sinistra extra-parlamentare;

attraverso quali canali tali notizie siano giunte ai predetti organi di stampa e solo a quelli che non risultano oggetto di comunicazioni ufficiali. (int. scr. - 4956)

**PEGORARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale urgente intervento intenda attuare presso l'amministrazione dell'Università di Padova riguardo alla lotta unitaria condotta dal personale non docente dell'ateneo, per rivendicare una giusta perequazione e la giustizia per le categorie peggio trattate sul piano dei premi di lavoro.

Tale lotta, caratterizzata da scioperi e manifestazioni, si protrae ormai da un mese ed i sindacati, dopo aver strappato la quantificazione delle richieste, si trovano oggi di fronte ad un netto rifiuto dell'amministrazione dell'Università ad accettare i criteri distributivi indicati dai sindacati stessi.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga opportuno esercitare tutto quanto è in suo potere per indurre l'amministrazione dell'Università ad accogliere le giuste richieste del personale non docente, onde giungere ad una conclusione positiva della vertenza. (int. scr. - 4957)

**PREZIOSI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, la sottoposizione all'approvazione del Consiglio dei ministri e la conseguente discussione in Parlamento dello schema di nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari già da qualche anno elaborato e predisposto da un'apposita commissione di funzionari e di magistrati presso il Ministero.

Invero, c'è assoluto bisogno di un nuovo ordinamento che, provvedendo ad una progressione economica e di carriera della categoria, preveda anche il collocamento a riposo degli ufficiali giudiziari a 65 anni, come per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si chiede, infine, di conoscere quando il Ministro intenda provvedere anche alla modifica dell'articolo 99 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, e della legge 11 giugno 1962, n. 546, così come fu disposto per gli ufficiali giudiziari. (int. scr. - 4958)

**CHIARIELLO** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Premesso che, per l'articolo 3 della Costituzione, « Tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso... » e che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano tale uguaglianza, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sia compatibile con i suddetti precetti costituzionali il fatto che, in base ad una norma regolamentare di oltre 60 anni or sono, il Ministero del tesoro, alle donne che chiedano l'intestazione al proprio nome di una rendita del debito pubblico, imponga di dichiarare, oltre alle proprie generalità ed al proprio domicilio, anche lo stato di nubile, di coniugata o di vedova, e negli ultimi due casi anche « le generalità del marito » (articolo 10 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298) di cui peraltro si limita a richiedere soltanto il « cognome ed il nome »;

b) se sia legittimo che, anche quando le domande di intestazione contengano tutte le suddette indicazioni, il Ministero ne su-

bordini l'accoglimento all'indicazione supplementare del « domicilio del marito », che talvolta la cittadina coniugata ignora o preferisce non rendere noto;

c) se i presupposti del citato articolo 10 del regolamento del 1911 non siano venuti meno allorché la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, ha stabilito che le persone fisiche si identificano mediante il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, rendendo così irrilevante il fatto che una donna, coniugata o vedova, dichiara il cognome di famiglia oppure quello del marito, considerazione alla quale si può aggiungere quella che deve essere interesse e responsabilità della parte istante di far intestare il certificato nominativo con gli elementi necessari e sufficienti per l'identificazione dell'intestataria e l'esercizio dei diritti da parte sua e dei suoi aventi causa;

d) i provvedimenti che il Governo intenda adottare, specie nei riguardi della lettera b) della presente interrogazione, affinché le disposizioni alle quali obbedisce la Direzione del debito pubblico siano adeguate al principio costituzionale dell'uguaglianza fra tutti i cittadini, maschi e femmine. (int. scr. - 4959)

ALBANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se risulta anche a loro, come da notizie fornite dalla stampa in questi giorni, che presso scuole autorizzate, gestite da religiosi, gli insegnanti si valgono di allievi e di allieve per sollecitare i genitori a sottoscrivere la richiesta del referendum abrogativo della legge, recentemente approvata dal Parlamento italiano, che prevede casi di scioglimento del matrimonio.

Il caso segnalato da « Il Messaggero », nella corrispondenza con i lettori del 21 marzo 1971, approfondito ulteriormente dall'interrogante, è di una gravità sconcertante perché al rifiuto dei genitori, riferito da una figlia alla suora-insegnante, è stato opposto un vero e proprio linciaggio morale.

L'interrogante chiede, pertanto, che, effettuando opportune ispezioni ed avvalendosi di documentazioni prontamente richieste agli

organi di polizia ed a tutte le stazioni dei carabinieri, gli organi dello Stato siano posti in condizione di conoscere e documentare gli interventi fatti da sacerdoti e religiosi, da diocesi e parrocchie, anche con organizzazioni da loro dipendenti o promosse, per sollecitare e sostenere la sottoscrizione per il referendum abrogativo della legge che prevede casi di scioglimento del matrimonio.

La richiesta del referendum abrogativo, con le modalità prescritte dalla legge, attuando la Costituzione, è diritto pienamente disponibile per tutti i cittadini italiani, ma, a parere dell'interrogante, l'azione promossa e sostenuta da gerarchie della Chiesa cattolica, da sacerdoti e religiosi, da diocesi, parrocchie ed organizzazioni dalle stesse dipendenti o promosse, per sollecitare ed impegnare i cittadini, sotto la pressione di motivazioni religiose e con disposizioni moralmente vincolanti, a sottoscrivere la richiesta del referendum abrogativo, se accertata e documentata, rappresenterebbe un'ulteriore evidente prevaricazione nonché una interferenza della Chiesa cattolica nell'esercizio dei diritti civili da parte dei cittadini e nei poteri dello Stato italiano, da denunciare quindi prontamente e da perseguire con il necessario rigore. (int. scr. - 4960)

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della notizia, apparsa su un periodico nazionale, secondo la quale all'interno di un'unità delle Forze armate sul confine orientale esisterebbe un gruppo di « ufficiali attivisti », gruppo che sarebbe stato individuato sulla base di un rapporto del servizio di informazioni jugoslavo, e se e quali misure siano state prese nei confronti dei responsabili. (int. scr. - 4961)

SEMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

le risultanze delle ricerche in merito alle due esplosioni avvenute, a poca distanza una dall'altra, nella regione Friuli-Venezia Giulia su linee ferroviarie molto importanti;

se sono state predisposte particolari misure di emergenza dopo il primo attentato

dinamitando ed in che direzione si sono svolte le prime ricerche. (int. scr. - 4962)

MACCARRONE Antonino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi della mancata emissione dei decreti previsti dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 1970, n. 979, per la dichiarazione di zona colpita da calamità naturale dei comuni di Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance (Pisa) e del comune di Monterotondo (Grosseto), colpiti, il 19 agosto 1970, da violente scosse telluriche che hanno provocato ingenti danni. (int. scr. - 4963)

MACCARRONE Antonino. — *Ai Ministri del tesoro e della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, non è stato provveduto, come per gli esercizi decorsi, alla proroga per il 1971 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, con cui si dispone l'anticipazione a carico del bilancio dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni.

Tale proroga si rende necessaria per non aggravare ulteriormente le già difficili condizioni di cassa in cui versano gli ospedali. (int. scr. - 4964)

MURMURA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere le ragioni del mancato rinnovo di moltissime presidenze di Enti provinciali per il turismo e di Aziende autonome di soggiorno e turismo, scadute ormai da moltissimo tempo, ciò che ha causato molteplici inconvenienti operativi per la precarietà degli incarichi. (int. scr. - 4965)

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se ritenga conforme all'onorabilità ed alle funzioni di presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tivoli, città decorata di medaglia d'argento al merito della Resistenza, l'azione compiuta dal signor Pietro Stefani quale capeggiatore ed incitato-

re d'una squadraccia fascista, armata di sbarre, di pugni di ferro, di catene e di guantoni, la quale ha assalito, percosso e ferito cittadini che, dalle 8 alle 8,30 del 20 marzo 1971, distribuivano agli studenti del liceo scientifico « Spallanzani », a Tivoli, volantini di denuncia del complotto Borghese, organizzato contro le istituzioni democratiche e repubblicane dello Stato italiano;

se non ravvisi, pertanto, la necessità di adottare provvedimenti nei confronti del signor Stefani per l'indegna azione compiuta. (int. scr. - 4966)

CELIDONIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se non sia oltremodo giusto ed onesto estendere ai connazionali che rientrano in Patria il beneficio di concorrere all'assegnazione di appartamenti costruiti con il concorso del pubblico danaro, nonchè la facoltà di avvalersi degli interventi finanziari che la legge 28 ottobre 1970 n. 866, concede, per iniziative assunte all'estero da imprese e da lavoratori italiani, anche per la costruzione e l'acquisto di appartamenti che sono, però, tuttora preclusi ai lavoratori già emigrati, preclusione quanto mai arbitraria specie se si consideri che essa si manifesta nei confronti di cittadini costretti, dallo stato di necessità, ad evadere dal territorio della Patria, nell'affannosa ricerca di un posto di lavoro all'estero. (int. scr. - 4967)

RIGHETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Ripetutamente diversi organi di stampa hanno reso noto che in molte città italiane, nei giorni festivi, riesce difficile ai cittadini disporre di assistenza medica.

In particolare, il giornale « La Stampa » di Torino, del giorno 21 marzo 1971, ha reso noto che, per l'insufficiente assistenza causata dal « ponte », dopo un'inutile ricerca di un medico in tutta la città, è deceduta una bambina affetta da meningite.

L'interrogante chiede quali provvedimenti adeguati ed urgenti ci si propone di disporre o promuovere per assicurare l'assistenza medica ai cittadini in ogni località del Pae-

se, e segnatamente nei giorni festivi, in considerazione del fatto che proprio in detti giorni si verificano in modo sempre più esteso incidenti analoghi a quello sopra lamentato. (int. scr. - 4968)

### Annunzio di ritiro di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

**L I M O N I ,** *Segretario:*

int. scr. - 4848 del senatore Murmura, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; int. scr. - 4920 dei senatori Tomasucci e Antonini, al Ministro della pubblica istruzione.

### Ordine del giorno per le sedute di martedì 30 marzo 1971

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 30 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BERAGNOLI ed altri. — Esclusione dei distributori e rivenditori professionali della stampa periodica dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale (1281) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (49).

2. Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio (1426).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte (1428).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria (1443).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana (1444).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche (1510).

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise (1612) (*Relazione orale*).

#### II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (612).

NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

SOTGIU ed altri. — Riforma dell'Università (707).

ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

TANGA. — Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari (1407).

#### III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari